

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

Fin dai giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943, le truppe tedesche si resero responsabili di crimini di guerra contro gli ex alleati italiani. Come tali vanno considerate le fucilazioni di massa di ufficiali e soldati italiani avvenute in alcune isole greche fra cui Cefalonia, Lero e Coò<sup>1</sup>; il duro trattamento riservato alla gran parte dei soldati italiani deportati dai Balcani, dalla Francia e dall'Italia nei campi di prigionia in Germania e Polonia<sup>2</sup>; quello loro inflitto nei campi di prigionia in territorio jugoslavo e greco come ad es. a Rodi dove fino al maggio 1945 continuarono fucilazioni indiscriminate<sup>3</sup>. Crimini di guerra efferati furono commessi non solo contro i militari ma anche contro i civili italiani durante i venti mesi dell'occupazione tedesca dell'Italia (8 settembre 1943-2 maggio 1945)<sup>4</sup>. Fra queste azioni vanno annoverate in particolare le stragi e le deportazioni di ebrei italiani che portarono all'uccisione di circa 8 mila persone<sup>5</sup> e le rappresaglie contro il movimento partigiano culminate in stragi cruente di civili, fra

---

<sup>1</sup> Dopo l'annuncio dell'armistizio, molte guarnigioni italiane disseminate nelle isole greche rifiutarono di arrendersi ai tedeschi, venendo però sopraffatte. Alla sconfitta degli italiani seguirono fucilazioni di massa. Cfr. E. Aga Rossi, *Una nazione allo sbando. L'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze*, Bologna, Il Mulino, 2003 (nuova ediz. ampliata, prima ed. 1993), pp. 149-179; P. Iuso, *La Resistenza dei militari italiani all'estero. Isole dell'Egeo*, Roma, Ministero della Difesa, 1994; G. Schreiber, *I militari internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945: traditi, disprezzati, dimenticati*, Roma, Ussme, 1992 [München 1990]; Id., *La vendetta tedesca, 1943-1945: le rappresaglie naziste in Italia*, Milano, Mondadori, 2000 [München 1996], pp. 74-89.

<sup>2</sup> La storiografia italiana parla di 650 mila soldati italiani deportati. Secondo le stime fatte da Gerhard Schreiber, questa cifra dovrebbe essere elevata a 811 mila (egli calcola infatti 1.007.000 gli italiani disarmati dai tedeschi e 196.000 il numero di essi che riuscì a sottrarsi alla deportazione). 615 mila furono i prigionieri italiani che rifiutarono ogni accordo con la Germania nazista e la Repubblica sociale di Mussolini, preferendo l'internamento alla collaborazione col regime nazista e fascista. Come noto, gli italiani non furono considerati prigionieri di guerra tutelati dalle norme del diritto internazionale, ma semplici "internati militari" e vennero intensamente sfruttati come lavoratori coatti. Almeno 40 mila di essi morirono per fame, malattie e maltrattamenti. Circa 700, secondo i calcoli di Schreiber, furono uccisi per mano tedesca al momento del crollo del Terzo Reich. Cfr. A. Bendotti, G. Bertacchi, M. Pelliccioli e E. Valtulina (a cura di), *Prigionieri in Germania. La memoria degli internati militari*, Bergamo, Il filo di Arianna, 1990; N. Della Santa (a cura di), *I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943*, Firenze, Giunti, 1986; G. Hammermann, *Gli internati militari italiani in Germania 1943-1945*, Bologna, Il Mulino, 2004 [Tübingen 2002]; N. Labanca (a cura di), *Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945)*, Firenze, Le Lettere, 1992; G. Schreiber, *I militari internati nei campi di concentramento del Terzo Reich*, cit.

<sup>3</sup> Cfr. P. Iuso, *La Resistenza dei militari italiani all'estero*, cit., pp. 272 sgg.; G. Schreiber, *I militari internati nei campi di concentramento del Terzo Reich*, cit., pp. 219-221; 228-229, 339 sgg., 367-373.

<sup>4</sup> Il testo di riferimento fondamentale sull'occupazione tedesca dell'Italia è: L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945*, Torino, Bollati Boringhieri, 1993 [Tübingen 1993].

<sup>5</sup> Cfr. L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia 1943-1945*, Milano, Mursia, 2002 [prima ediz. 1991].

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

cui donne vecchi e bambini<sup>6</sup>, come quelle delle Fosse Ardeatine a Roma (335 vittime)<sup>7</sup>, Sant'Anna di Stazzema in Toscana (circa 560 vittime)<sup>8</sup>, Marzabotto in Emilia-Romagna (770 morti)<sup>9</sup>. Mentre la ricerca storica ha potuto ricostruire con notevole precisione il numero degli ebrei vittime della violenza antisemita, non esistono invece dati così affidabili sul numero delle altre vittime delle stragi naziste. Le stime più attendibili sono al momento quelle avanzate da Gerhard Schreiber che conta 6.800 militari italiani giustiziati nel settembre-ottobre 1943 tra Balcani, Grecia ed Egeo; 22.720 partigiani “uccisi spesso nel disprezzo delle disposizioni internazionali” e 9.180 civili sterminati<sup>10</sup>.

La dichiarazione sui crimini di guerra concordata il 30 ottobre 1943 alla Conferenza di Mosca dalle tre maggiori potenze (Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica) aveva espressamente previsto la perseguibilità dei crimini di guerra tedeschi commessi in Italia. Era stata dunque contem-

<sup>6</sup> Cfr. F. Andrae, *La Wehrmacht in Italia. La guerra delle forze armate tedesche contro la popolazione civile 1943-1945*, Roma, Editori Riuniti, 1997 [München-Zürich 1995]; M. Battini e P. Pezzino, *Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro. Toscana 1944*, Venezia, Marsilio, 1997; L. Casali e D. Gagliani (a cura di), *La politica del terrore. Stragi e violenze naziste e fasciste in Emilia Romagna*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2008; E. Collotti e T. Matta, *Rappresaglie, stragi, eccidi*, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza*, vol. I, *Storia e geografia della Liberazione*, Torino, Einaudi, 2000, pp. 254-267; G. Fulveti e F. Pelini (a cura di), *La politica del massacro: per un atlante delle stragi naziste in Toscana*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2006; G. Gribaudo (a cura di), *Terra bruciata. Le stragi naziste sul fronte meridionale*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2003; L. Klinkhammer, *Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili (1943-44)*, Roma, Donzelli, 2006 [prima ediz. 1997]; T. Matta (a cura di), *Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia*, Milano, Electa, 1996; G. Schreiber, *La vendetta tedesca*, cit. Negli ultimi anni la storiografia italiana ha indagato a fondo il tema della memoria delle stragi. In proposito cfr.: T. Baris, *Tra due fuochi. Esperienza e memoria della guerra lungo la linea Gustav*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 3-57; G. Contini, *La memoria divisa*, Milano, Rizzoli, 1997 e L. Paggi (a cura di), *Storia e memoria di un massacro ordinario*, Roma, Manifestolibri, 1996 (dedicati entrambi alla strage di Civitella della Chiana in provincia di Arezzo); G. Gribaudo, *Narrazioni pubbliche, memorie private. La costruzione dei discorsi nazionali e il caso campano*, in L. Baldissara e P. Pezzino (a cura di), *Crimini e memorie di guerra. Violenze contro le popolazioni e politiche del ricordo*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2004, pp. 209-243; Id., *Guerra totale. Tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte meridionale 1940-44*, Torino, Bollati-Boringhieri, 2005; B. Maida, *Prigionieri della memoria. Storia di due stragi della Liberazione*, Milano, Angeli, 2002; L. Paggi (a cura di), *Le memorie della Repubblica*, Firenze, La Nuova Italia, 1999; P. Pezzino, *Anatomia di un massacro: controversia sopra una strage tedesca*, Bologna, Il Mulino, 1997 (sulla strage di Guardistallo in provincia di Pisa); Id., *Storie di guerra civile. L'eccidio di Nicciolotta*, Bologna, Il Mulino, 2001; Id., *Guerra ai civili. Le stragi tra storia e memoria*, in L. Baldissara e P. Pezzino, *Crimini e memorie di guerra*, cit., pp. 5-58; A. Portelli, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Roma, Donzelli, 1999; T. Rovatti, *Sant'Anna di Stazzema. Storia e memoria della strage dell'agosto 1944*, Roma, DeriveApprodi, 2004.

<sup>7</sup> Cfr. R. Katz, *Morte a Roma. Il massacro delle Fosse Ardeatine*, Roma, Editori Riuniti, 1994 [prima ediz. inglese 1967]; S. Prauser, *Der Anschlag in der Via Rasella und die deutsche Vergeltung in den Fosse Ardeatine im März 1944*, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 2/2002, pp. 269-301; A. Portelli, *L'ordine è già stato eseguito*, cit.; J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto: storia e memoria di due stragi tedesche*, Bologna, il Mulino 2007 [Paderborn/München/Wien/Zürich 2002], pp. 32-59.

<sup>8</sup> Cfr. C. Gentile, *Sant'Anna di Stazzema*, in G.R. Ueberschär (hrsg.), *Orte des Grauens. Verbrechen im Zweiten Weltkrieg*, Darmstadt, Primus, 2003, pp. 231-236; T. Matta, *Sant'Anna di Stazzema*, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza*, vol. II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, pp. 395-396; M. Palla (a cura di), *12 agosto 1944: la strage di Sant'Anna di Stazzema*, Roma, Carocci, 2003; P. Paoletti, *Sant'Anna di Stazzema*, Milano, Mursia, 1998; P. Pezzino, *Sant'Anna di Stazzema: storia di una strage*, Bologna, il Mulino, 2008; T. Rovatti, *Sant'Anna di Stazzema*, cit.; G. Schreiber, *La vendetta tedesca*, cit., pp. 193-196.

<sup>9</sup> Cfr. F. Andrae, *La Wehrmacht in Italia*, cit., pp. 223-231; L. Klinkhammer, *Stragi naziste in Italia*, cit., pp. 118-141; A. Rossi, *Marzabotto*, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza*, vol. II, cit., pp. 388-391; G. Schreiber, *La vendetta tedesca*, cit., pp. 208-210; J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 67-90.

<sup>10</sup> Cfr. G. Schreiber, *La vendetta tedesca*, cit., p. 4. Alla luce però dei risultati delle sistematiche ricerche condotte nel quadro del progetto “Guerra ai civili. Per un atlante delle stragi naziste in Italia”, coordinato da Paolo Pezzino, la cifra delle vittime civili italiane fornita da Schreiber risulterebbe approssimata per difetto. Il progetto, che riguarda in particolare quattro regioni - Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia - ha indicato finora la stima di 3.702 vittime in Toscana, 1.586 in Campania, 334 nella provincia di Frosinone, circa 200 fra Puglia e Basilicata, 1.100-1.200 circa in Emilia-Romagna. Dunque, oltre 7.000 morti, cui vanno aggiunte le vittime delle altre aree regionali italiane escluse dal pro-

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

plata la compilazione di liste di criminali di guerra tedeschi da porre sotto processo<sup>11</sup>. La dichiarazione di Mosca aveva affermato che i criminali tedeschi sarebbero stati «riportati nei paesi nei quali le loro abominevoli azioni sono state compiute per esservi giudicati e puniti conformemente alle leggi di quei paesi liberati e dei Governi liberi che vi saranno costituiti». Nel caso dei criminali commessi in Italia, restava incerto chi avrebbe processato i criminali tedeschi. Non si sapeva infatti se le autorità alleate ne avrebbero concesso facoltà al governo italiano o se avrebbero mantenuto tale prerogativa nelle proprie mani. Pesava l'ambiguità dello status internazionale in cui si trovava il Regno d'Italia: dal 13 ottobre 1943 "cobelligerante" a fianco delle Nazioni Unite, ma allo stesso tempo firmatario di un armistizio che riconosceva il paese come potenza nemica sconfitta e lo obbligava, secondo l'art. 29 del "lungo armistizio", a consegnare agli alleati i criminali di guerra italiani con Mussolini in testa<sup>12</sup>. La questione dei criminali di guerra tedeschi si intrecciava dunque strettamente con quella dei criminali di guerra italiani.

In nome della cobelligeranza a fianco delle Nazioni Unite, l'Italia di Badoglio e le forze dell'antifascismo rivendicarono il diritto di giudicare presso tribunali nazionali sia i tedeschi responsabili di crimini di guerra sul territorio italiano sia quei civili e militari italiani che si erano macchiati di crimini di guerra nei territori occupati dalle truppe di Mussolini, soprattutto nei Balcani, in Jugoslavia, Grecia, Albania<sup>13</sup>. Tale richiesta, in contraddizione con l'art. 29, venne avanzata sulla base di una interpretazione forzata della dichiarazione della Conferenza di Mosca sui criminali di guerra. Questa aveva sottolineato che i criminali di guerra italiani sarebbero stati "consegnati alla giustizia". Da parte italiana, si richiamò la diversità della formulazione usata a Mosca per italiani e tedeschi e si sottolineò che con la frase "consegnati alla giustizia" si era voluto intendere "consegnati alla giustizia italiana".<sup>14</sup> Gli alleati, in realtà, non avevano inteso fare alcuna distinzione fra la punizione dei criminali di guerra italiani e la punizione dei tedeschi.

Dunque, fin dai mesi immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio le autorità italiane avanzarono con solerzia le proprie rivendicazioni sia nei confronti dei criminali tedeschi sia nei riguardi dei criminali italiani. A proposito dei criminali tedeschi, fu per primo lo Stato maggiore dell'esercito a promuovere, già all'inizio di ottobre 1943, un'azione per la raccolta di prove che documentassero la "barbarie" dell'ex-alleato, allo scopo soprattutto di giustificare la scelta italiana di siglare l'armistizio con gli alleati<sup>15</sup>. Furono poi soprattutto gli organismi antifascisti, come il Co-

---

getto. Cfr. G. Fulveti, *Le guerre ai civili in Toscana* in G. Fulveti e F. Pelini (a cura di), *La politica del massacro*, cit., p. 385, nota 226.

<sup>11</sup> Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 80/2000, pp. 548-549.

<sup>12</sup> L'art. 29 del cosiddetto „lungo armistizio“ firmato a Malta il 29 settembre 1943 recitava:- “Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovano sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando Militare Alleato o dal Governo Italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite”. Cfr. E. Aga Rossi, *Una nazione allo sbando*, cit., p. 234.

<sup>13</sup> Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit. pp. 551 e sgg.; F. Focardi e L. Klimkhamer, *La questione dei «criminali di guerra» italiani e una Commissione di inchiesta dimenticata*, in «Contemporanea», a. IV, n. 3, luglio 2001, pp. 497-528.

<sup>14</sup> Cfr. F. Focardi, *I mancati processi ai criminali di guerra italiani*, in L. Baldissara e P. Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire*, cit., pp. 189-190.

<sup>15</sup> Cfr. Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME), Fondo I-3 (Carteggio versato dallo Stato Maggiore Difesa), 53/3 (Commissione per i crimini di guerra – Alleati – Inglesi – Tedeschi – Jugoslavi – Francesi – dal 1944 al 1945), Lettera al Comando, n. di prot. 163, del sottocapo di Stato Maggiore A. Mariotti del 1° Reparto – Sezione Propaganda, in data 7 ottobre 1943, Oggetto: raccolta di documentazione atti di barbarie dei tedeschi. La raccolta di documentazione su eccidi e distruzioni causati dalle truppe germaniche continuò nei mesi successivi. Anche le

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

mitato di liberazione nazionale alta Italia (CLNAI), a invocare - per ragioni di giustizia - la punizione dei criminali di guerra tedeschi, con in testa il feldmaresciallo Albert Kesselring, capo supremo delle forze armate tedesche in Italia<sup>16</sup>. Le rivendicazioni italiane si fecero più intense dopo la liberazione di Roma (giugno 1944) e la creazione del primo governo antifascista di unità nazionale guidato da Ivanoe Bonomi. Il 1 settembre 1944, alla conclusione dei suoi lavori, la commissione d'inchiesta sul massacro delle Fosse Ardeatine presieduta dal sindaco di Roma, principe Doria Pamphili, espresse la volontà di denunciare Kesselring ed Herbert Kappler alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra (United Nations War Crimes Commission – UNWCC) come principali responsabili della strage<sup>17</sup>. Dal novembre 1944, poi, il Ministero degli Esteri, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, promosse un'indagine capillare sul territorio nazionale liberato per documentare le stragi e le distruzioni compiute dalle forze germaniche al fine di arrivare alla compilazione di una lista di criminali di guerra<sup>18</sup>. L'indagine coinvolse direttamente anche il Ministero della Guerra, il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dell'Interno. Un ruolo di particolare rilievo ebbe il Comando Generale dei Carabinieri. In via riservata si chiese anche l'aiuto della Santa Sede per raccogliere prove sulle violenze subite dai sacerdoti.

Dopo la Liberazione, le prove sui crimini nazisti furono raccolte da una "Commissione centrale" istituita presso il Ministero per l'Italia occupata, presieduta dal sottosegretario Aldobrando Medici-Tornaquinci<sup>19</sup>. Il Ministro per l'Italia Occupata, il comunista Mauro Scoccimarro, chiese il 1 giugno 1945 la collaborazione delle autorità alleate, britanniche e statunitensi, le quali avevano svolto accurate indagini sui crimini nazisti in Italia<sup>20</sup>. Da parte alleata si dimostrò piena disponibilità a collaborare con gli italiani nelle indagini. Riserve furono invece manifestate da parte britannica a riconoscere all'Italia il diritto di processare i criminali tedeschi<sup>21</sup>. Londra era allora intenzionata a porre

autorità alleate in Italia ne furono informate.

<sup>16</sup> Il primo documento del CLNAI in cui si denunciano crimini nazisti contro soldati italiani internati in Germania e Polonia e in cui si chiede la condanna dei responsabili come criminali di guerra risale al 27 marzo 1944. L'analoga richiesta contro Kesselring è del 29 giugno 1944, pochi giorni dopo la promulgazione da parte del Feldmaresciallo dei famigerati ordini per la repressione del movimento partigiano. Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., p. 545.

<sup>17</sup> La commissione era stata nominata dal colonnello statunitense Charles Poletti, capo dell'amministrazione militare alleata. Oltre ai due ufficiali tedeschi, la commissione aveva indicato anche il nome questore di Roma, Pietro Caruso. Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 545-546.

<sup>18</sup> Cfr. *ibidem*, p. 547.

<sup>19</sup> Denominata ufficialmente „Commissione centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943“, la commissione fu istituita presso il Ministero dell'Italia occupata con decreto del 26 febbraio 1945 e nominata il 26 aprile successivo. Dopo lo scioglimento del Ministero dell'Italia occupata (luglio 1945), essa passò direttamente sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dipendenze del sottosegretario Giorgio Amendola. Oltre al Presidente, la commissione era composta da: Saverio Brigante, presidente di Sezione della Cassazione; Concetto Marchesi, Rettore dell'Università di Padova; Antonio Cottafavi, primo segretario di legazione del Ministero degli Esteri; Francesco Ferrante Consigliere di seconda classe del Ministero dell'Interno, il Ten. Col. Luigi Sormanti del Ministero della Guerra; l'avvocato Arturo Della Scala in rappresentanza del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale; Attilio Ascarelli, direttore della scuola di polizia scientifica; il giornalista Claudio Mattini e Piero Berretta, giudice di Tribunale, facente funzioni di segretario. La commissione fu poi integrata da funzionari del Ministero della Giustizia e dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo ed ebbe un'organizzazione anche su base provinciale, con piccole commissioni di tre membri. Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 547-548 e P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia ai criminali di guerra tedeschi*, in «Storia e Memoria», a. X, n. 1, 1° semestre 2001, p. 12.

<sup>20</sup> Il testo della lettera di Scoccimarro in P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 28-29. Sulle indagini sui crimini tedeschi in Italia svolte da inglesi e americani e sulla collaborazione con le autorità italiane cfr. M. Battini, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 53-58.

<sup>21</sup> Si veda la bozza di risposta inglese del 19 giugno 1945 alla lettera del Ministro Scoccimarro pubblicata in P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 30-33.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

sotto processo gli alti comandi tedeschi responsabili della “politica di rappresaglia” contro le popolazioni civili italiane<sup>22</sup> e riteneva che il governo italiano non possedesse “né l’attrezzatura né l’energia per condurre a compimento processi di tale portata”.<sup>23</sup>

In realtà, a spingere i britannici erano anche forti ragioni politiche: la Gran Bretagna non voleva riconoscere integralmente all’Italia il diritto di giudicare il nemico tedesco sconfitto. Ciò avrebbe infatti significato distinguere nettamente fra le due ex-potenze dell’Asse, Italia e Germania, qualificando l’Italia della “cobelligeranza” come un alleato a pieno titolo, mentre Londra la considerava una nazione nemica sconfitta, che doveva ancora scontare al tavolo della pace le colpe di Mussolini<sup>24</sup>.

All’inizio di agosto 1945 il governo italiano fu ufficialmente autorizzato a presentare denunce contro i criminali tedeschi alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra di Londra<sup>25</sup>. Intanto all’interno degli organi istituzionali italiani si erano delineati due diversi orientamenti. Il ministero di Grazia e Giustizia era favorevole a che le istruttorie sui crimini tedeschi fossero affidate all’Alta corte di giustizia, organo giudiziario competente dall’estate del 1944 a procedere contro i maggiori responsabili del regime fascista nell’ambito della politica di epurazione<sup>26</sup>. Esso avrebbe operato sulla base del decreto luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944, base legislativa fondamentale di tutti i procedimenti di epurazione. Il Ministero degli Esteri e quello della Guerra erano invece del parere che la competenza nei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi spettasse alla giustizia militare sulla base dell’art 13 del codice penale militare di guerra. Fu questa la posizione che prevalse in una decisiva riunione interministeriale svoltasi il 20 agosto 1945.<sup>27</sup> Dunque, a partire dalla fine di agosto, tutto il materiale d’accusa raccolto dalla Commissione Medici-Tornaguinci fu trasferito alla Procura generale militare, diretta dal procuratore Umberto Borsari. La Procura generale militare ebbe la competenza per preparare le istruttorie e le denunce a carico dei criminali tedeschi. Quest’ultime venivano trasmesse attraverso il Ministero degli Esteri alla

<sup>22</sup> Cfr. M. Battini, *Peccati di memoria*, cit., pp. 58-60 e P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 13-15.

<sup>23</sup> E’ quanto emerge dal rapporto generale redatto l’11 agosto 1945 dalle autorità inglesi a conclusione delle indagini sui crimini nazisti in Italia. Nel documento si alludeva anche alla possibilità che gli italiani non assicurassero la conduzione di un “giusto” processo. Si legge infatti: “there would be reason to fear that where the question of responsibility was one of real legal difficulty the accused might not receive a fair trial at the hands of Italians. If these high ranking officers of the German Army are to be brought speedily to a fair trial, it can be done only by British Courts and the matter is one in which we should interest ourselves since we played a major part in fostering the very partisan warfare which led to the reprisals”. Cfr. P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 38.

<sup>24</sup> Cfr., *ibidem*, p. 13. Pezzino avanza anche un’altra ipotesi interpretativa: che il governo di Londra avesse deciso di processare in proprio gli alti ufficiali tedeschi perché una loro consegna agli italiani avrebbe sollevato le proteste di quegli Stati che, come la Jugoslavia, rivendicavano l’estradiizione dei criminali di guerra italiani per metterli sotto processo. Da questo punto di vista, l’atteggiamento inglese sarebbe stato non punitivo, ma protettivo nei confronti del governo italiano. Si tratta di una tesi plausibile che occorre però vagliare alla luce di una documentazione più completa (cfr. *ibidem*, pp. 15-16).

<sup>25</sup> La Commissione alleata per i crimini di guerra fu costituita a Londra nell’ottobre 1943. Sua funzione era quella di raccogliere e verificare le denunce e le prove sui crimini di guerra commessi dalla Germania nazista e dai suoi alleati al fine di stilare liste di criminali di guerra da sottoporre a processo. Vi aderirono diciassette Stati (Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Sudafrica, Belgio, Gran Bretagna, Cina, Cecoslovacchia, Francia, Grecia, Norvegia, India, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Polonia e Jugoslavia). L’URSS non partecipò a quest’organismo, preferendo le intese dirette con le grandi potenze alleate, come quella siglata alla Conferenza di Mosca nell’ottobre 1943. Cfr. A. Kochavi, *Prelude to Nuremberg. Allied War Crimes Policy and the Question of the Punishment*, Chapel Hill/Londres, University of North Carolina Press, 1998.

<sup>26</sup> Il Ministro della Giustizia Tupini aveva presentato un memorandum con le sue proposte il 29 maggio 1945. Cfr. Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), AP Germania 1950-56, busta 174, fasc. Pratica generale.

<sup>27</sup> Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., p. 548.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

**Commissione Alleata in Italia e alla UNWCC a Londra**<sup>28</sup>. La commissione di Londra decideva se inserire o meno gli accusati nelle liste dei criminali di guerra, la Commissione Alleata doveva invece provvedere al rintraccio e al fermo dei ricercati.

Nei mesi successivi all'Italia fu di fatto riconosciuto il diritto di giudicare i criminali di guerra tedeschi, esclusi però gli ufficiali superiori, dal grado di generale di divisione in su, e quanti risultavano già sottoposti a processo da parte di una nazione alleata<sup>29</sup>. Rifacendosi al dettato della Conferenza di Mosca, il governo italiano rivendicò il diritto di giudicare tutti i criminali di guerra tedeschi, senza distinzione di grado, nonché il diritto di processare in un secondo momento anche quanti erano stati richiesti da nazioni alleate (era il caso del generale Mueller accusato per le fucilazioni di militari italiani nelle isole dell'Egeo e consegnato dagli alleati al governo greco). In seconda istanza, l'Italia rivendicò, senza successo, la possibilità che fossero istituite corti miste anglo-italiane per giudicare i maggiori responsabili tedeschi di crimini di guerra<sup>30</sup>. L'unico risultato ottenuto fu la partecipazione di osservatori italiani ai processi condotti dalle corti militari inglesi.

### **I processi condotti presso le corti militari britanniche (1946-1947)**

Nell'estate del 1945, le autorità inglesi avevano concluso le loro indagini sui crimini commessi dai tedeschi in Italia con un rapporto generale, in cui era stata prevista l'istruzione di due grandi processi: un processo contro i responsabili della strage delle Fosse Ardeatine a Roma e un processo contro gli ufficiali tedeschi di alto rango, comandanti di corpo d'armata, di armata e di divisione, "who participated in a general plan to terrorise the population by reprisals"<sup>31</sup>. Come imputati nel primo processo sarebbero dovuti comparire il Feldmaresciallo Kesselring, il generale von Mackensen (comandante della XIV Armata), il generale Mältzer (Comandante della Piazza militare di Roma), l'Obersturmbannführer Herbert Kappler che aveva selezionato le vittime e sovrinteso alla loro esecuzione, l'SS-Brigadeführer e generale di brigata della polizia Wilhelm Harster che aveva trattato con Kappler la selezione delle vittime<sup>32</sup>. Il secondo processo avrebbe visto a sua volta sul banco degli accusati nove generali tedeschi (compreso il comandante supremo Albert Kesselring)<sup>33</sup>, come responsabili dell'organizzazione delle rappresaglie su grande scala contro i partigiani e la popolazione civile italiana condotte in particolare fra il giugno e il settembre 1944.<sup>34</sup>

<sup>28</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>29</sup> Già all'inizio di dicembre 1945 all'ambasciatore italiano a Londra fu comunicato che l'Italia avrebbe potuto giudicare quei tedeschi riconosciuti come criminali di guerra dalla UNWCC, che non fossero richiesti da altri paesi (lettera di Cadogan a Carandini, 7.12.1945). La posizione ufficiale anglo-americana fu espressa dalla Commissione alleata in Italia con una nota del 23 maggio 1946. Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., p. 555.

<sup>30</sup> Cfr. "Appunto della Direzione generale Affari politici del Ministero Affari esteri italiano", Roma, 6.6.1946, pubblicata in P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 52-53.

<sup>31</sup> Copia del "Report on German reprisals for partisan activity in Italy" dell'11 agosto 1945 è stata pubblicata in: P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 38-43.

<sup>32</sup> Si ipotizzava anche l'eventuale coinvolgimento nel processo del colonnello Hauser, capo di Stato maggiore di von Mackensen, del maggiore Boehm, membro dello Stato maggiore di Mältzer e del generale Wolff, SS-Obergruppenführer. Cfr. P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 38.

<sup>33</sup> Oltre a Kesselring, si prevedeva di procedere contro: il generale Lemelsen comandante della XIV armata; il generale Alfred Schlemm, comandante del primo corpo paracadutisti; il Luogotenente generale Paul Conradt, comandante della divisione Hermann Göring; il Luogotenente generale Richard Heidrich, comandante della I divisione paracadutisti; contro il Gruppenführer Max Simon, comandante della XVI divisione SS Panzer Grenadier. Si ipotizzava inoltre di chiamare sul banco degli accusati anche il generale von Vietinghoff, comandante della X armata e il generale Wolff. Cfr. P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 40-42.

<sup>34</sup> Si trattava del periodo intercorso fra l'emanazione dei primi ordini criminosi di Kesselring del 17 giugno 1944 per la repressione dell'attività partigiana che avevano di fatto dato mano libera ai comandanti dei reparti tedeschi, e il nuovo

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

Il processo per le Fosse Ardeatine venne effettivamente svolto a Roma nel novembre del 1946 contro i generali Mältzer e von Mackensen<sup>35</sup>. Come tutti i successivi procedimenti britannici, il processo di Roma fu tenuto presso una corte militare sulla base del codice militare inglese e del Royal Warrant del 18 giugno 1945, che sanzionavano i criminali di guerra intesi in senso tradizionale, ovvero le violazioni delle leggi e degli usi di guerra secondo il diritto vigente<sup>36</sup>. Sia Mältzer sia von Mackensen furono riconosciuti colpevoli e condannati a morte il 30 novembre 1946.<sup>37</sup> Il secondo grande processo invece non venne condotto secondo i propositi originari. Esso venne di fatto smembrato in un processo che si tenne a Venezia dal 10 febbraio al 6 maggio 1947 contro il Feldmaresciallo Kesselring e in una serie di processi minori, condotti a Padova fra l'aprile e il giugno dello stesso anno, contro il generale di polizia Willy Tensfeld<sup>38</sup>, contro l'ex comandante della XXVI divisione Panzer, generale Edward Crasemann<sup>39</sup>, contro il comandante della XVI divisione granatieri corazzati SS, generale Max Simon<sup>40</sup>. Quello contro Max Simon, svoltosi dal 29 maggio al 26 giugno 1947, fu l'ultimo dei processi ai criminali di guerra tedeschi celebrati in Italia dagli inglesi. Il 10 dicembre 1947 il Foreign Office prese formalmente la decisione "that no Germans will in future be tried by British Military Courts for war crimes committed against Italian victims".<sup>41</sup> Eccetto Tensfeld che venne assolto, tutti gli altri imputati – Kesselring, Crasemann e Simon – furono riconosciuti colpevoli. Kesselring, accusato sia per la strage delle Fosse Ardeatine sia come responsabile della lotta antipartigiana che aveva condotto alle cruente rappresaglie contro la popolazione civile italiana<sup>42</sup>, fu condannato il 6 maggio 1947 alla pena di morte<sup>43</sup>. Analoga sentenza ricevette il generale Simon, responsabile di numerose stragi di civili in Toscana e in Liguria. Il generale Crasemann fu invece condannato a dieci anni di reclusione.

Nessuna delle sentenze di morte comminate dai tribunali inglesi fu mai eseguita. Già all'indomani della sentenza Kesselring, furono esercitate grosse pressioni in Gran Bretagna per una revisione del

---

sistema di ordini dell'autunno 1944 che mitigava le disposizioni precedenti. Cfr. L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca*, cit., pp. 333-366; G. Schreiber, *La vendetta tedesca*, cit., pp. 90-116.

<sup>35</sup> Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 560-562 e J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 120-137.

<sup>36</sup> Cfr. D. Bloxam, *I processi per criminali di guerra nell'Europa postbellica*, in L. Baldissara e P. Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire*, cit., pp. 147-175.

<sup>37</sup> Secondo Kerstin von Lingen, la pena di morte ai due generali tedeschi venne inflitta per rispondere alle pressioni dell'opinione pubblica italiana. (Cfr. K. Von Lingen, *Condannato al silenzio. Governi alleati e criminali nazisti in Italia: i condizionamenti politici sulla ricerca della verità*, in M. Palla (a cura di), *12 agosto 1944: la strage di Sant'Anna di Stazzema*, cit., p. 156).

<sup>38</sup> Il generale Tensfeld fu processato dal 14 al 18 aprile 1947 per l'uccisione di 17 partigiani (fra cui un soldato inglese) vicino a Torino e di 11 civili a Borgo Ticino, nelle vicinanze di Novara. Il tribunale britannico assolse l'imputato. Cfr. P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 25.

<sup>39</sup> Condannato nel maggio 1947 a dieci anni di reclusione per negligenza come responsabile della strage del padule di Fucecchio in Toscana, in cui erano stati uccisi oltre 170 civili. Cfr. P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 20.

<sup>40</sup> Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 174-179.

<sup>41</sup> Cfr. P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 21.

<sup>42</sup> Il capo d'accusa imputava al Feldmaresciallo Kesselring di aver "incitato e comandato truppe da lui dipendenti ad uccidere civili italiani a titolo di rappresaglia tra il giugno e l'agosto 1944". Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 141-145.

<sup>43</sup> In generale, sul processo Kesselring Cfr.: J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 137-158 e I. Tognarini, *Kesselring e le stragi nazifasciste*, Roma, Carocci, 2002. Sull'effetto del processo a Kesselring sulla percezione della guerra in Italia nell'opinione pubblica tedesca Cfr.: K. von Lingen, *Konstruktion von Kriegserinnerung: DerProzeß gegen Generalfeldmarschall Albert Kesselring vor einem britischen Militärgericht in Venedig (1947) und das Bild vom Krieg in Italien*, in «Militär-geschichtliche Zeitschrift», 59 (2000) Heft 2, pp. 437-450. Della stessa autrice si veda poi l'ampio studio: *Kesselrings letzte Schlacht. Kriegsverbrecherprozesse, Vergangenheitspolitik und Wiederbewaffnung: der fall Kesselrings*, Schöningh, Paderborn, 2004.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

giudizio e una mitigazione della pena<sup>44</sup>. Gli interventi più autorevoli in questo senso furono quelli dell'ex premier conservatore Winston Churchill, che scrisse al primo ministro Clement Attlee<sup>45</sup>, e del generale Alexander, l'avversario di Kesselring nella campagna d'Italia, che riconobbe al generale tedesco e ai suoi uomini di aver combattuto "hard but clean"<sup>46</sup>. Il nuovo contesto internazionale, caratterizzato dall'avvio della guerra fredda con la formazione di blocchi contrapposti e dall'avvio della nuova Deutschlandpolitik anglo-americana favorevole alla rapida ricostruzione politica ed economica delle zone occidentali della Germania, rendeva politicamente inopportuna l'attuazione di una politica giudiziaria severa nei confronti degli ex-nemici tedeschi. Le pressioni a favore dei criminali di guerra tedeschi ebbero dunque un rapido effetto: il 29 giugno 1947 la sentenza di morte inflitta a Kesselring, Mältzer e von Mackensen fu commutata in ergastolo<sup>47</sup>. E poco dopo analoga decisione venne presa per Max Simon<sup>48</sup>. Kesselring e von Mackensen furono liberati già nel 1952. Stessa sorte toccò tre anni dopo a Simon. Mältzer invece morì in carcere.

La storiografia italiana ha giustamente ravvisato nel processo a Kesselring un punto di svolta nella politica giudiziaria britannica, ovvero il passaggio da una prima fase caratterizzata dalla effettiva volontà di procedere contro i maggiori responsabili tedeschi di crimini di guerra in Italia ad una seconda fase di decelerazione e di vero e proprio ripensamento dell'azione punitiva, culminata successivamente nelle amnistie e scarcerazioni dei primi anni cinquanta<sup>49</sup>. Particolare attenzione è stata prestata da studiosi come Michele Battini e Paolo Pezzino al progetto inglese, mai realizzato, di organizzare un unico grande processo agli ufficiali tedeschi d'alto rango responsabili di aver pianificato la lotta antipartigiana e le stragi di civili. Su questo mancato processo è stata posta molta enfasi, tanto da evocare una "mancata Norimberga italiana".<sup>50</sup> La definizione non pare però del tutto appropriata e rischia di essere fuorviante. Per gravità di crimini e ruolo degli accusati sembra improponibile l'equiparazione con il processo tenutosi a Norimberga dal 14 novembre 1945 al 1 ottobre 1946 contro i maggiori gerarchi nazisti, chiamati a rispondere di "crimini contro l'umanità" e di "crimini contro la pace", crimini "non localizzabili", definiti da un nuovo diritto internazionale. Segna senza dubbio una differenza significativa il fatto che gli ufficiali tedeschi da portare in giudizio in Italia sarebbero stati giudicati sulla base del Royal Warrant britannico e non sulla base dell'impianto giuridico predisposto per il tribunale internazionale di Norimberga. L'utilizzazione del termine "mancata Norimberga italiana" pare più opportuna in riferimento piuttosto alla mancata punizione dei criminali di guerra italiani, mai consegnati ai paesi in cui avevano commesso i loro delitti e mai giudicati in Italia nonostante le autorità di governo italiane ne avessero espresso l'intendimento.<sup>51</sup>

<sup>44</sup> Cfr. M. Battini, *Peccati di memoria*, cit., pp. 103-107 e P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 19

<sup>45</sup> Cfr. "Lettera di Churchill al Primo Ministro, 13 maggio 1947", in: P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 58.

<sup>46</sup> Cfr. *ibidem*, "Messaggio del generale Alexander a favore di Kesselring, 8 maggio 1947".

<sup>47</sup> Cfr. *ivi*, pp. 19-20.

<sup>48</sup> Nel gennaio 1948.

<sup>49</sup> Cfr. M. Battini, *Peccati di memoria*, cit., p. 61 e P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., p. 19.

<sup>50</sup> Battini e Pezzino hanno utilizzato per la prima volta il termine "Norimberga italiana" nel volume da essi pubblicato nel 1997. (Cfr. M. Battini e P. Pezzino, *Guerra ai civili*, cit., p. 227). Battini ha poi utilizzato l'espressione "mancata Norimberga italiana" nel titolo del suo libro pubblicato con Laterza nel 2003 (*Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*). In un articolo del 1999, Pezzino aveva parlato di una "vera e propria Norimberga italiana". (Cfr., P. Pezzino, *Punire i colpevoli? Riflessioni in margine ai processi ai criminali di guerra*, in «Storia e Memoria», a.VIII, n. 2, 2° semestre 1999, p. 255). L'espressione "Norimberga italiana" non compare invece nel suo articolo più recente, *Sui mancati processi in Italia*, pubblicato nel 2001.



*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

Come sostengono Battini e Pezzino, un grande processo ai responsabili tedeschi della guerra in Italia avrebbe sicuramente avuto un forte significato politico e un impatto rilevante sull'opinione pubblica italiana ed internazionale<sup>52</sup>. Occorre tuttavia rilevare che sia il processo di Roma contro Mältzer e von Mackensen sia quello di Venezia contro Kesselring furono processi molto importanti, seguiti con spasmodica attenzione dalla stampa italiana, e capaci di provare efficacemente il carattere criminale della condotta tedesca. I limiti della giustizia britannica si manifestarono piuttosto in seguito, con la commutazione della pena e la liberazione dei prigionieri. Facendo un paragone, la giustizia britannica si rivelò più severa contro i criminali di guerra italiani che contro i tedeschi. Infatti, comminò ed eseguì alcune condanne a morte contro militari italiani che avevano commesso crimini bellici (specialmente ai danni di prigionieri di guerra inglesi), come è il caso ben conosciuto del generale Nicola Bellomo, fucilato l'11 settembre 1945 perché responsabile dell'uccisione di un prigioniero di guerra inglese durante un tentativo di fuga e come è il caso, meno noto, del capitano Italo Simonetti giustiziato il 27 gennaio 1947 per aver fatto fucilare un aviatore inglese lanciatisi col paracadute<sup>53</sup>.

## **I processi condotti nel primo dopoguerra dai tribunali militari italiani (1947-1951)**

<sup>51</sup> Va detto che anche i criminali di guerra italiani sarebbero stati giudicati sulla base del diritto ordinario vigente nei vari paesi che ne richiedevano l'extradizione, eccetto l'Etiopia che esprime l'intenzione di processarli presso un tribunale internazionale sul modello di Norimberga. Su alcuni dei principali criminali di guerra italiani, come ad esempio il Maresciallo Graziani, pesava l'accusa di aver commesso "crimini contro l'umanità". Sulla questione dei mancati processi ai criminali di guerra italiani cfr.: F. Cappellano, *Un dibattito venuto dal passato. Le truppe italiane e la questione dei criminali di guerra (Iugoslavia, Albania, Grecia, Russia). Nuove scoperte e vecchie testimonianze*, in "I Quaderni della Rivista Aeronautica", a.III, n. 3/2008, pp. 1-24; Di Sante (a cura di), *Italiani senza onore. I criminali in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)*, Verona, Ombre corte, 2005; F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 578-624; F. Focardi e L. Klinkhammer, *La questione dei «criminali di guerra» italiani*, cit.; F. Focardi, *I mancati processi*, cit.; F. Focardi e L. Klinkhammer, *The question of fascist Italy's war crimes: the construction of a self-acquitting myth (1943-1948)*, in «Journal of Modern Italian Studies», a. IX, n. 3, 2004, pp. 330-348; F. Focardi, *Criminali impuniti. Cause e responsabilità della mancata Norimberga italiana*, in L. Borgomaneri (a cura di), *Criminali di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili*, Milano, Guerini e Associati, 2006, pp. 133-178; Effie G. H. Pedaliu, *Britain and the 'Hand-over' of Italian War Criminals to Yugoslavia, 1945-48*, in "Journal of Contemporary History", vol 39/4, 2004, pp. 503-529.

<sup>52</sup> Battini ipotizza che le ragioni del mancato svolgimento del grande processo ai generali tedeschi siano da rintracciare in una considerazione di inopportunità politica: in vista delle elezioni italiane del 2 giugno 1946, che prevedevano anche un referendum istituzionale per la scelta fra monarchia e repubblica, un simile processo con le sue prevedibili ripercussioni nell'opinione pubblica avrebbe favorito le forze antifasciste della sinistra contrarie alla scelta monarchica auspicata da Londra. (Cfr. M. Battini, *Peccati di memoria*, cit. pp. 62-63). La spiegazione pare solo parzialmente convincente, dal momento che gli inglesi non esitarono comunque a condurre due importanti processi, quello contro Mältzer e von Mackensen e quello contro Kesselring. Pezzino rileva "il significato simbolico essenziale" del processo a Kesselring, ma nota il minore impatto di tale processo "rispetto ad un grande processo che avesse visto sul banco degli imputati una decina o più di alti ufficiali" (Cfr. P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 18-19). Allo stato attuale delle conoscenze, restano ancora inesplicite le ragioni sostanziali per cui il progettato processo non venne svolto. Probabilmente, fra i vari motivi che concorsero alla scelta delle autorità inglesi, oltre al diminuito interesse politico ad una punizione esemplare, stava anche la complessità dell'organizzazione di un simile procedimento giudiziario, per il quale era previsto l'intervento di almeno 50 avvocati difensori.

<sup>53</sup> Sul caso Bellomo cfr. O. Bovio, *Il generale Nicola Bellomo*, in "Studi storico militari", 1987, pp. 363-428. Sulla questione generale della punizione dei criminali di guerra italiani da parte degli alleati, vedi invece: F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 609 e sgg.; Id., *I mancati processi ai criminali di guerra italiani*, cit., pp. 211-212. Sulla base dei dati raccolti dall'Internationales Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse di Marburg, che mi sono stati gentilmente messi a disposizione da Wolfgang Form, risultano altre due sentenze di morte eseguite da parte britannica contro criminali di guerra italiani. Mentre il numero totale degli italiani portati in giudizio dagli alleati assommerebbe a 96 persone. Manca ancora uno studio complessivo sulla vicenda dei processi condotti in Italia da corti alleate, britanniche e statunitensi, contro militari italiani accusati di crimini di guerra.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

La Procura Generale Militare di Roma istruì un gran numero di procedimenti, basati su circa duemila duecento notizie di reato<sup>54</sup>, e inoltrò tramite il Ministero degli Esteri alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra domande di estradizione riguardanti oltre cento presunti criminali di guerra tedeschi (105 persone richieste al 31 dicembre 1946)<sup>55</sup>. Ventitre di loro furono consegnati dalle autorità alleate al governo italiano per essere processati<sup>56</sup>. A fronte di una mole considerevole di procedimenti avviati, in cui erano coinvolti oltre 500 militari tedeschi, solo pochi furono i processi effettivamente svolti presso i tribunali militari italiani<sup>57</sup>. Sulla base della documentazione disponibile, ancora incompleta<sup>58</sup>, risultano infatti 18 procedimenti conclusi in fase istruttoria (per la maggior parte negli anni cinquanta)<sup>59</sup>, e solo 12 procedimenti giunti a sentenza, quasi tutti fra la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta<sup>60</sup>, prima della tardiva ripresa dell'azione giudiziaria nella seconda metà degli anni novanta (dopo il processo Priebke e il ritrovamento del cosiddetto "armadio della vergogna"), la quale risulta preceduta unicamente dai due processi in contumacia te-

---

<sup>54</sup> Il Registro dei crimini di guerra nazifascisti rinvenuto nel maggio 1994 presso la sede della Procura Generale Militare di Roma contiene per l'esattezza 2274 notizie di reato. Una parte consistente di queste (circa 360) si riferisce a crimini imputati a militari della Repubblica sociale italiana, commessi con o senza il concorso tedesco. I nominativi di militari tedeschi coinvolti nelle indagini sono oltre 500 e i fascicoli relativi 415. Copia del registro in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, *Relazione finale*, Roma, Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo, 2006, [da ora in poi *Relazione finale*], pp. 125-217.

<sup>55</sup> L'elenco nominativo in: ASMAE, AP Germania 1950-56, busta 175, fasc. 12, sf. "Richiesta criminali di guerra tedeschi da parte della Procura Generale Militare".

<sup>56</sup> Gli inglesi preferirono consegnare i criminali di guerra tedeschi direttamente attraverso le proprie autorità militari piuttosto che attraverso i canali diplomatici. Cfr. "Lettera del Quartier generale Alleato, 11 dicembre 1946, sulla consegna agli italiani di tedeschi incriminati", in P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia*, cit., pp. 54-57.

<sup>57</sup> Cfr. F. Focardi, *Das Kalkül des „Bumerangs“. Politik und Rechtsfragen im Umgang mit deutschen Kriegsverbrechen in Italien*, in N. Frei (Hg.), *Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg*, Göttingen, Wallstein Verlag, 2006, pp. 536-566; L. Klinkhammer, *La punizione dei crimini di guerra tedeschi in Italia dopo il 1945*, in G.E. Rusconi e H. Woller (a cura di), *Italia e Germania 1945-2000. La costruzione dell'Europa*, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 75-90.

<sup>58</sup> La mancanza sia degli elenchi completi dei criminali di guerra tedeschi richiesti dall'Italia sia degli elenchi dei criminali consegnati e processati è stata lamentata nella relazione di minoranza della Commissione d'inchiesta parlamentare chiamata ad indagare sulle cause dell'occultamento delle indagini sui crimini nazifascisti. Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, *Relazione di minoranza*, Roma, Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo, 2006 [da ora in poi *Relazione di minoranza*], p. 142.

<sup>59</sup> Cfr. *Relazione finale*, cit., pp. 59-61 e *Relazione di minoranza*, cit., pp. 149-151.

<sup>60</sup> Cfr. *Relazione finale*, cit., pp. 61-63 e *Relazione di minoranza*, cit., pp. 151-153. Le due relazioni conclusive della commissione d'inchiesta parlamentare riprendono i dati forniti nel 1999 dall'indagine interna condotta dal Consiglio della magistratura militare che indicava un totale, al 1965, di 13 processi con 25 imputati. (Cfr. *Relazione approvata dal Consiglio della Magistratura Militare (CMM) in data 23 marzo 1999*, in «Storia e Memoria», cit., p. 174.) Come primo della serie viene indicato il processo tenuto presso il tribunale militare territoriale di Verona contro Ambrogio Webhofer, condannato nel settembre 1946 a 10 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per maltrattamenti nei confronti di ufficiali e soldati italiani internati nel campo di concentramento di Doblin Ireno e di Oberlangen. Si tratta in realtà di un altoatesino, il cui caso non può essere annoverato a nostro avviso fra i procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi. Ne è prova il fatto che le autorità competenti italiane considerarono come primo processo della serie non quello contro Webhofer, bensì il processo tenuto a Firenze nel giugno 1947 contro due tedeschi appartenenti all'organizzazione Todt. Solo allora infatti fu diramato un apposito comunicato stampa che spiegava la posizione italiana nei confronti dei processi ai criminali di guerra tedeschi.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

nuti negli anni settanta presso le Corti d'Assise di Trieste e di Bologna<sup>61</sup> e dal processo per la strage di Caiazzo in Campania svolto presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 1994<sup>62</sup>.

Guardando al periodo più importante rappresentato dai primi anni del dopoguerra, l'azione della giustizia italiana può essere suddivisa in due fasi: una compresa fra il 1947 e il 1949, l'altra fra il 1950 e il 1951. Lo spartiacque fra le due fasi è rappresentato dalla nascita del primo governo tedesco occidentale guidato da Adenauer nel settembre 1949. Come vedremo, dopo la creazione della Repubblica federale tedesca, si evidenziò una minore incisività dell'azione punitiva italiana, con molte misure di riduzione della pena e assoluzioni degli accusati. Sulla base dei dati disponibili, risulta che nel primo periodo si ebbero cinque processi: il processo svoltosi a Firenze fra il maggio e il giugno 1947 contro il colonnello Rudolf Fenn e il capitano Theo Krake, entrambi della organizzazione Todt; il processo per la strage delle Fosse Ardeatine tenuto a Roma dal 3 maggio al 20 luglio 1948 contro Kappler e altri cinque militari tedeschi<sup>63</sup>; il processo di Firenze contro il maggiore Josef Strauch imputato per la strage del Padule di Fucecchio<sup>64</sup>, arrivato a sentenza il 23 settembre 1948; il processo di Roma contro nove militari tedeschi responsabili di violenze e uccisioni sull'isola di Rodi<sup>65</sup>, terminato il 16 ottobre 1948; il processo, infine, per la strage di Borgo Ticino contro il capitano di Marina Waldemar Krumhaar, conclusosi a Torino il 31 marzo 1949. Otto furono gli imputati riconosciuti colpevoli e condannati a pene detentive: al capitano Krake furono inflitti due anni di reclusione per violenza continuata consistente in percosse contro cittadini italiani<sup>66</sup>; il tenente colonnello Kappler fu punito con l'ergastolo; il maggiore Strauch fu condannato a sei anni di reclusione; del cosiddetto «gruppo di Rodi», il generale Otto Wagener fu condannato a 15 anni di reclusione, il tenente Walter Mai a 12 anni, il maggiore Herbert Nicklas a 10 anni, il caporale Johann Felten a 9 anni; infine, il capitano Waldemar Krumhaar ebbe quattro anni e cinque mesi di reclusione (ma solo per il saccheggio di Borgo Ticino, non per la fucilazione di dodici cittadini italiani da lui ordinata)<sup>67</sup>.

I tedeschi furono giudicati sulla base degli articoli 185 e 211 del Codice penale militare di guerra, che sanzionavano le violenze e le uccisioni commesse da militari italiani contro civili o pri-

---

<sup>61</sup> Nell'aprile 1976 la Corte d'Assise di Trieste condannò all'ergastolo in contumacia l'Obersturmführer Joseph Oberhauser per gli omicidi compiuti, soprattutto contro ebrei e partigiani, nel lager della Risiera di San Sabba. Il comandante del campo, August Allers, anch'egli imputato, era morto poco dopo l'inizio del processo. Nel luglio 1979 la Corte d'Assise di Bologna condannò all'ergastolo il capitano Alois Schintelholzer e il maggiore delle SS Erwin Fritz colpevoli di aver trucidato nel 1944 33 civili italiani. In appello, a Schintelholzer fu confermato l'ergastolo in contumacia, mentre Fritz fu assolto. Cfr. T. Matta, *Risiera di San Sabba*, in Enzo Collotti, Renato Sandri e Frediano Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza*, Vol. II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, pp. 432-437; P. P. Rivello, *Quale giustizia per le vittime*, cit., pp. 171-173; A. Scalpelli (a cura di), *San Sabba. Istruttoria e processo per il lager della Risiera*, Milano, 1995.

<sup>62</sup> Il 24 ottobre 1994 il tribunale ha riconosciuto colpevole per la strage di 22 civili il sottotenente Richard H. W. Lehnigk-Emden, condannandolo all'ergastolo in contumacia. Contro Lehnigk-Emden era stato avviato nel 1992 un procedimento anche in Germania, che fu però sospeso nel gennaio 1994 per prescrizione del reato. Cfr. Gerhard Schreiber, *L'eccidio di Caiazzo e le miserie della giustizia tedesca*, in «Italia contemporanea», n. 201, dicembre 1995, pp. 661-685.

<sup>63</sup> Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schütze, Johannes Quapp, Karl Wiedner. Sul processo Kappler cfr.: W. Settimelli (a cura di), *I grandi processi. Herbert Kappler. La verità sulle Fosse Ardeatine*, 2 voll., Roma, Edizioni de «l'Unità», 1994; J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 159-174.

<sup>64</sup> Cfr. G. Lastraioli, *Dossier Strauch*, Empoli, 1994.

<sup>65</sup> Cfr. F. Focardi, *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55*, prefazione di Lutz Klinkhammer, Roma, Carocci, 2008.

<sup>66</sup> L'altro imputato, il colonnello Rudolf Fenn, era stato invece condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo, ma la pena gli era stata interamente condonata. (cfr. ASMAE, AP Germania 1950-56, busta 175, fasc. 12, sf. Richieste direttamente presentate dalla Procura Generale Militare).

<sup>67</sup> La sentenza del processo in ASMAE, AP Germania 1950-56, busta 21, fasc. 4.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

gionieri di guerra nemici<sup>68</sup>. Sulla base dell'art. 13, queste disposizioni del codice militare risultavano estensibili anche ai reati analoghi commessi da soldati nemici ai danni degli italiani e dunque applicabili ai militari tedeschi.

Anche nella fase successiva (1950-51) si contano cinque processi con imputati in aula: il capitano Alois Schmidt fu condannato a Napoli il 6 aprile 1950 a 8 anni di reclusione per il reato di concorso in rappresaglia continuata per gli eccidi di Pian di Lot in Giaveno e di via Cibrario a Torino<sup>69</sup>; il capitano Franz Covi fu condannato nello stesso anno in prima istanza a Torino a 14 anni e 8 mesi di reclusione per l'uccisione di due partigiani e in seconda istanza a Roma, nell'ottobre 1951, a 9 anni e 4 mesi<sup>70</sup>; il tenente Alois Schuler, fu invece assolto il 27 giugno 1950 dal tribunale militare territoriale di Roma dall'accusa di omicidio ai danni di un operaio italiano deportato in Germania<sup>71</sup> e lo stesso tribunale assolse nel luglio 1950 il comandante della divisione Hermann Göring, generale Wilhelm Schmalz, chiamato in giudizio per le sanguinose rappresaglie messe in atto contro i partigiani nella zona di Arezzo<sup>72</sup>; infine, il maggiore delle SS Walter Reder fu condannato all'ergastolo nell'ottobre del 1951 dal tribunale militare territoriale di Bologna per la strage di Marzabotto<sup>73</sup>. Per completare il quadro, vanno ricordati ancora due processi condotti però in contumacia: quello conclusosi con la condanna a 30 anni di reclusione (di cui 4 condonati) inflitta nel luglio 1952 dal tribunale militare di Torino all'austriaco Ernst Mair responsabile dell'uccisione di due ufficiali italiani in Albania e, successivamente, quello terminato con la condanna all'ergastolo comminata nel giugno 1962 dal tribunale militare di Padova al maresciallo delle SS Wilhelm Niedermayer come responsabile dell'omicidio di numerosi partigiani<sup>74</sup>.

Dunque, a fronte di una mole di indagini considerevole che aveva coinvolto alcune centinaia di militari tedeschi responsabili di efferati crimini di guerra contro migliaia di civili e militari italiani sia in Italia sia all'estero, la magistratura militare italiana era stata in grado di portare in giudizio e di punire un numero estremamente ridotto di responsabili, infliggendo nel complesso pene poco severe, commisurate ai crimini commessi: solo tre ergastoli (Kappler, Reder e Niedermayer), di cui uno in contumacia; due sole condanne a oltre 15 anni di reclusione (Wagener e Mair), di cui una in contumacia; a seguire tutte pene minori, e ben 12 assoluzioni su un totale di 25 persone processate. Questo bilancio rappresenta una sorta di anomalia nel contesto europeo, se solo si considera che un piccolo paese come la Danimarca, che aveva subito un'occupazione tedesca assai meno oppressiva e sanguinaria di quella sofferta dall'Italia, condusse fra il 1948 e il 1950 almeno 77 processi contro criminali di guerra tedeschi, con 71 giudizi di condanna<sup>75</sup>. Lo stesso vale se si prende in considerazione il caso del Belgio dove furono condotti 31 processi contro 91 criminali di guerra, quasi tutti tedeschi, che si conclusero con pene molto pesanti fra cui 21 condanne a morte (di cui due eseguite), 5 ergastoli e solo 8 assoluzioni<sup>76</sup>. Per non dire infine dell'Olanda dove i criminali di guer-

<sup>68</sup> L'art. 185 puniva la violenza e l'omicidio "senza necessità" contro privati nemici; l'art. 211 la violenza e l'omicidio contro prigionieri di guerra. Cfr. M. Franzinelli, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Milano, Mondadori, 2002, p. 139.

<sup>69</sup> La sentenza in ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, f. "Criminali di guerra tedeschi- Pratiche nominative".

<sup>70</sup> Cfr. *Relazione di minoranza* cit., p. 153.

<sup>71</sup> Cfr. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, f. "Criminali di guerra tedeschi- Pratiche nominative".

<sup>72</sup> Il processo si svolse a Roma dal 26 giugno al 12 luglio 1950.

<sup>73</sup> Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 179-195.

<sup>74</sup> Cfr. *Relazione finale*, cit., p. 63 e *Relazione di minoranza*, cit., p. 153.

<sup>75</sup> Cfr. Karl Christian Lammers, *Späte Prozesse und milde Strafen. Die Kriegsverbrecherprozesse gegen Deutsche in Dänemark*, in Norbert Frei (Hg.), *Transnationale Vergangenheitspolitik*, cit., p. 360.

<sup>76</sup> Cfr. Pieter Lagrou, *Eine Frage der moralischen Überlegenheit? Die Ahndung deutscher Kriegsverbrechen in Belgien*, ivi, pp. 339-343. Dei 91 criminali di guerra processati 83 erano tedeschi, 4 austriaci, 2 polacchi, 1 rumeno e 1 lussem-

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

ra tedeschi processati furono 231, con 18 condanne a morte pronunciate (di cui 5 eseguite)<sup>77</sup>; o della Francia, che condusse centinaia di processi contro criminali di guerra tedeschi, dei quali circa cinquanta furono giustiziati<sup>78</sup>.

Se ci si interroga sui motivi che concorsero a determinare l'anomalia italiana in merito alla punizione dei criminali di guerra tedeschi, possiamo individuare almeno quattro fattori esplicativi. Innanzitutto, l'imprecisione delle domande d'extradizione che in molti casi non contenevano «elementi completi di identificazione» tali da poter individuare con esattezza le persone incriminate<sup>79</sup>. Questo fattore ebbe una qualche rilevanza, ma non si può considerare in alcun modo il principale. Esso non fornisce una spiegazione convincente. Molti erano, infatti, i criminali tedeschi che potevano essere facilmente rintracciati con una migliore collaborazione fra le autorità italiane e quelle alleate in Italia. Questo non avvenne per responsabilità italiana. Basti pensare che nell'estate del 1946 gli Alleati sollecitarono il governo di Roma a chiedere la consegna di criminali di guerra tedeschi ancora presumibilmente internati nei loro campi di raccolta, prima che fossero rimpatriati. Da parte alleata si notò in quel periodo una certa esitazione nell'azione italiana<sup>80</sup>. E' vero che il Ministero degli Esteri rivendicò allora il diritto dell'Italia di processare anche gli alti gradi delle forze armate tedesche (il cui giudizio competeva agli inglesi) e a questo scopo propose l'istituzione di corti miste anglo-italiane. Tuttavia il governo italiano non fece affatto il possibile per assicurare alla giustizia i tanti militari tedeschi di grado inferiore, diretti responsabili di gravi atrocità. Le autorità italiane si mostrarono più intenzionate a punire esemplarmente i maggiori responsabili tedeschi di crimini di guerra, coloro che avevano emanato gli ordini, piuttosto che a perseguire su vasta scala i gregari e gli esecutori materiali.

Interviene qui un secondo fattore esplicativo, che ebbe un peso sicuramente maggiore. Fin dal gennaio 1946 il Ministero degli Esteri aveva individuato il pericolo che un'ondata di richieste e di processi di criminali di guerra tedeschi avrebbe potuto legittimare le richieste di criminali di guerra italiani mosse dai paesi aggrediti dall'Italia fascista come l'Etiopia, la Grecia, l'Albania, l'Unione Sovietica, e soprattutto la Jugoslavia<sup>81</sup>. Era il pericolo dell'«effetto boomerang» richiamato dall'ambasciatore a Mosca, Pietro Quaroni<sup>82</sup>. Il pericolo era fortemente avvertito dal governo De

---

burghese.

<sup>77</sup> Cfr. Dick de Mildt e Joggli Meihuizen, *“Unser Land muß tief gesunken sein...”*. *Die Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher in den Niederlanden*, ivi, pp. 310-313.

<sup>78</sup> Sono stati calcolati 2.345 procedimenti in Francia (di cui 1.314 in contumacia), cui ne vanno aggiunti altri 780 nella zona di occupazione francese in Germania. Fra 47 e 54 le pene di morte eseguite a seconda delle fonti. Cfr. Claudia Moisel, *Les procès pour crimes de guerre allemands en France après la Seconde Guerre mondiale*, in *“Bulletin de l'Institut d'Histoire du Temps Présent”*, dossier sur *Usages politiques du droit et de la justice*, 2002, pp. 90-101 e Id., *Résistance und Repräsentation. Die Kriegsverbrecherprozesse in der französischen Zone und in Frankreich*, in N. Frei (Hg.), *Transnationale Vergangenheitspolitik*, cit., pp. 247-282.

<sup>79</sup> Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 553 sgg.

<sup>80</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 556-559.

<sup>81</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 551-553.

<sup>82</sup> Quaroni, una delle personalità di maggior autorevolezza e prestigio della diplomazia italiana, così aveva scritto in un messaggio da Mosca il 7 gennaio 1946:- “Comprendo benissimo il desiderio dell'opinione pubblica italiana di vedere citati in giudizio quei tedeschi che maggiormente si sono resi responsabili di crimini di guerra in Italia: comprendo anche che il Governo Italiano, per ovvie ragioni di prestigio e di impostazione generale della nostra situazione giuridica e morale desideri gli venga riconosciuto il diritto di prender parte attiva alla punizione dei criminali germanici. Ma noi siamo purtroppo in una situazione per cui altri paesi ci chiedono, o ci possono chiedere, la consegna di colpevoli di vere o presunte atrocità: i termini del nostro armistizio, a questo riguardo, non potrebbero essere più espliciti (...) il giorno in cui il primo criminale tedesco ci fosse consegnato, questo solleverebbe un coro di proteste da parte di tutti quei paesi che sostengono di aver diritto alla consegna di criminali italiani. (...) non so quanto ci possa essere utile riaprire la questione delle vere o presunte atrocità italiane alla vigilia del riprendere delle trattative per il nostro trattato di pace: in par-

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

Gasperi, che al 31 dicembre 1945 aveva già ricevuto oltre 450 richieste di criminali di guerra italiani<sup>83</sup>. Proprio in considerazione del legame fra questione dei criminali di guerra italiani e questione dei criminali di guerra tedeschi, nel settembre 1946 il direttore degli Affari Politici del Ministero degli Esteri, conte Vittorio Zoppi, aveva sottolineato che occorreva «non spingere troppo» per la richiesta dei criminali tedeschi<sup>84</sup>.

L'importanza del legame fra i processi ai criminali di guerra tedeschi e i processi ai criminali di guerra italiani, che il governo di Roma pretendeva di giudicare in Italia presso tribunali italiani, è ulteriormente testimoniata dal comunicato ufficiale diramato nel maggio 1947, alla vigilia dell'inizio del primo processo contro criminali tedeschi svoltosi a Firenze contro Fenn e Krake<sup>85</sup>. Il comunicato sottolineava che, in linea di principio, ogni paese aveva il diritto di giudicare i propri cittadini accusati di aver commesso crimini di guerra. Ma poiché in Germania mancava un governo capace di esercitare quel diritto, si era «reso necessario» che la Magistratura italiana provvedesse a tale giudizio «secondo le norme vigenti del diritto italiano». Le autorità italiane cercavano di evitare in questo modo la possibilità che i paesi che avevano subito l'aggressione fascista potessero prendere spunto dalla volontà del governo De Gasperi di giudicare criminali di guerra tedeschi per rinnovare la richiesta di giudicare a loro volta i criminali di guerra italiani.

Se per tutto il 1946 e almeno i primi mesi del 1947 Gran Bretagna e Stati Uniti avevano collaborato pienamente con l'Italia nel rintraccio e nella consegna dei criminali di guerra tedeschi (e anzi l'avevano sollecitata all'azione), successivamente i due governi alleati mutarono del tutto il proprio atteggiamento. Si situa qui un terzo, importante, fattore che spiega il fallimento della giustizia. Col maturare, dopo l'annuncio del piano Marshall nel giugno 1947, della politica di ricostruzione di una forte Germania occidentale, le autorità britanniche e statunitensi mostrarono una progressiva riluttanza a consegnare le persone inquisite. Tale atteggiamento culminò nella decisione americana di fissare al 1 novembre 1947 la data ultima per la consegna delle richieste di estradizione per i tedeschi accusati di crimini di guerra residenti nella propria zona d'occupazione in Germania<sup>86</sup> e nell'analoga decisione di Londra che stabilì per la zona d'occupazione britannica la data del 1 settembre 1948.<sup>87</sup> Le autorità alleate si riservarono di prendere in considerazione solo «casi eccezionali». Tali non furono considerati né la strage di Cefalonia né la strage di Sant'Anna di Stazzema, in merito alla quale nell'estate del 1948 fu vanamente avanzata da parte italiana una richiesta di estradizione di testimoni tedeschi<sup>88</sup>.

---

ticolare essa può, secondo me, portare alla presentazione, da parte dei paesi interessati, di liste di criminali italiani da consegnare proprio in sede di trattative; ed è più che dubbio se gli anglo americani, anche ammesso che ci siano favorevoli su questo punto, vi facciano una opposizione recisa: tanto più che queste richieste sarebbero, senza dubbio, appoggiate, con tutto il vigore, dalla Russia. (...) ciò premesso, mi vien fatto di domandarmi se sia saggio da parte nostra sollevare una questione che troppo facilmente può fungere da boomerang». Il documento di Quaroni è pubblicato in: F. Focardi e L. Klinkhammer, *La questione dei criminali di guerra italiani*, cit., pp. 506-507.

<sup>83</sup> Cfr. F. Focardi, *I mancati processi*, cit., p. 193.

<sup>84</sup> Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 558-559.

<sup>85</sup> Il comunicato era stato predisposto fin dal gennaio 1947 per iniziativa del Ministero della Guerra, sotto la cui responsabilità cadeva l'azione della magistratura militare. Il testo, concordato con la Presidenza del Consiglio e col Ministero degli Esteri, venne reso noto il 10 maggio dall'agenzia ufficiale di stampa, Ansa, e dal servizio radiofonico nazionale (RAI). L'indomani, 11 maggio, fu pubblicato anche sull'organo della Democrazia cristiana «Il Popolo». Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 569-570.

<sup>86</sup> Le disposizioni furono comunicate al governo italiano il 5 agosto 1947. Cfr. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, f. 12, sf. «Richieste di traduzione nelle carceri italiane per il giudizio».

<sup>87</sup> Cfr. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 176, f. 8.

<sup>88</sup> Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia*, cit., pp. 575-576.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

Il quarto fattore rimanda al ristabilimento dopo il 1949 delle relazioni politiche e diplomatiche fra Italia e Germania, cui già si è fatto cenno. Il governo a guida democristiana di De Gasperi avviò subito stretti rapporti politici ed economici con la Germania federale di Adenauer<sup>89</sup>. L'Italia sostenne sia l'ingresso della Germania nel Consiglio d'Europa sia le proposte di riarmo tedesco formulate fin dal settembre 1950. Numerosi furono i contatti personali fra esponenti della Democrazia cristiana italiana e i due partiti cristiani tedeschi, la CDU e la CSU. Un efficace canale di contatto fra l'Italia e la Germania occidentale fu rappresentato anche dal Vaticano, dove Pio XII era circondato da fidati collaboratori tedeschi come padre Leiber e monsignor Kaas, l'ex-leader del Zentrum (il partito dei cattolici tedeschi). Il riavvicinamento italo-tedesco degli anni 1949-1951 contribuisce a spiegare la scarsa incidenza e la paralisi dell'azione italiana contro i criminali di guerra nazisti. In nome dell'amicizia con Bonn, l'Italia infatti si allineò a Londra e a Washington contrarie alla prosecuzione di una politica punitiva e favorevoli invece alla riabilitazione, anche giudiziaria, degli ex-nemici.

Le assoluzioni di Schuler e di Schmalz possono essere considerate significative di un affievolimento della volontà italiana di procedere contro i criminali tedeschi. Ma ancor più rilevante è il fatto che quei pochi criminali condannati dai tribunali italiani poterono contare assai presto, ad eccezione di Kappler e di Reder, su misure straordinarie di condono della pena che condussero in tempi brevi alla loro liberazione. A premere in questa direzione fu sia la Chiesa cattolica, all'interno della quale si distinse il vescovo austriaco di Santa Maria dell'Anima a Roma, Alois Hudal<sup>90</sup>, sia lo stesso governo di Bonn, prima attraverso il proprio «incaricato speciale» Giovanni von Planitz e l'inviato speciale Heinrich Höfler, poi attraverso il Consolato generale di Roma aperto nel dicembre 1950.<sup>91</sup> Il governo italiano venne incontro pienamente alle richieste del Vaticano e dell'alleato tedesco.

In vista dell'Anno Santo (1950), con decreto presidenziale emanato il 23 dicembre 1949, il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi concesse ai criminali di guerra tedeschi un condono della pena di tre anni<sup>92</sup>. Grazie a questa misura, il maggiore Strauch, responsabile della strage di 175 civili, fu rimesso in libertà il 29 gennaio 1950. Poco più tardi, nell'ottobre 1950, un altro decreto presidenziale concesse la grazia ad Alois Schmidt. Emblematica fu soprattutto la vicenda del «gruppo di Rodi», ovvero dei quattro ufficiali e sottufficiali tedeschi condannati a Roma nell'ottobre 1948, Wagener, Nicklas, Mai e Felten, responsabili della fucilazione indiscriminata di 29 prigionieri italiani. Adenauer inviò in Italia il proprio amico personale e compagno di partito Heinrich Höfler, membro del Bundestag e presidente della Caritas tedesca<sup>93</sup>. Höfler si incontrò il 26 novembre 1950 con il segretario generale degli Esteri, conte Zoppi, da cui ottenne la promessa della liberazione dei quattro

<sup>89</sup> Cfr. M. Guiotto, *Italia e Germania occidentale dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine degli anni cinquanta*, in *Italia-Germania Deutschland-Italien 1948-1958 Riavvicinamenti-Wiederannäherungen*, Annali dell'Istituto di studi italo-tedeschi di Villa Vigoni, n. 6, Firenze, Olschki, 1997, pp. 51-71; C. Vordemann, *Deutschland-Italien 1949-1961. Die diplomatischen Beziehungen*, Frankfurt a.M., Peter Lang, 1994, pp. 49-53. Sui rapporti fra la Democrazia cristiana italiana e i partiti tedeschi di ispirazione cristiana CDU e CSU cfr. T. Di Maio, *Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer. Tra superamento del passato e processo di integrazione europea (1945-1954)*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 161 sgg.

<sup>90</sup> Sull'attività del vescovo Hudal a favore dei criminali di guerra tedeschi cfr.: E. Klee, *Chiesa e nazismo*, Torino, Einaudi, 1993 [1991], pp. 30 sgg; M. Sanfilippo, *Los papeles de Hudal como fuente para la historia de la migración de alemanes y nazis después de la segunda guerra mundial*, in «Estudios Migratorios Latinoamericanos», 1999, n. 43, pp. 185-209.

<sup>91</sup> Cfr. F. Focardi, *Criminali di guerra in libertà*, cit.

<sup>92</sup> Cfr. *ivi*, p. 55.

<sup>93</sup> Cfr. *ivi*, pp. 79-97.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

criminali del «gruppo di Rodi». Zoppi chiese soltanto che la questione fosse gestita col massimo riserbo per evitare fughe di notizie e reazioni nell'opinione pubblica italiana. Nei mesi successivi, tramite decreti di grazia firmati dal Presidente Einaudi e controfirmati dal ministro della Difesa Paciardi, i quattro militari tedeschi ottennero la libertà e furono rimpatriati in gran segreto. Il 7 giugno 1951 l'ultimo di essi (il maggiore Nicklas) tornava in Germania. Tutto era avvenuto all'oscuro dell'opinione pubblica italiana. Pochi giorni dopo il cancelliere Adenauer compiva la sua visita di Stato a Roma, sancendo in cordiali colloqui con De Gasperi la perfetta intesa politica fra l'Italia e la Repubblica federale tedesca. I provvedimenti di grazia erano serviti al rilancio dei rapporti politico-diplomatici fra i due Stati, nella particolare situazione creata in Europa dallo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950, caratterizzata dalla necessità di inserire la *Bundesrepublik* nel sistema di difesa militare occidentale. L'iniziativa, dettata dalla ragion di Stato, si era svolta nel segreto delle cancellerie<sup>94</sup>. Una fuga di notizie avrebbe compromesso la liberazione dei criminali di guerra tedeschi e alimentato l'ostilità e il risentimento nei confronti della Germania ancora largamente covati da ampi settori dell'opinione pubblica italiana.

Dopo che nel novembre 1950 anche Franz Covi fu rimpatriato in Germania, nelle carceri italiane restarono solo Kappler e Reder, i responsabili delle due stragi più note ed eseguite, simbolo per tutti della ferocia germanica: le Fosse Ardeatine e Marzabotto. Sarebbe stato impossibile liberarli all'insaputa del paese. Dopo la condanna definitiva in appello di Kappler nell'ottobre 1952, i governi tedeschi tentarono a più riprese di ottenere dalle autorità italiane un atto di clemenza nei confronti dell'ufficiale SS. Fra il 1952 e il 1955 il deputato Heinrich Höfler si attivò a questo scopo compiendo alcune missioni in Italia<sup>95</sup>. Dagli studi di Joachim Staron risulta che nel luglio 1955 l'ambasciatore tedesco a Roma, Clemens von Brentano, inviò un memorandum al ministro degli esteri italiano Gaetano Martino per chiedere la liberazione di Kappler<sup>96</sup>. Da parte italiana si arrivò ad ipotizzare la sua consegna in custodia alla Germania, ma l'ipotesi fu scartata dalle autorità di Bonn<sup>97</sup>. Nonostante l'intensa preparazione politico-diplomatica, mai entrò in gioco la possibilità concreta della concessione della grazia a favore di Kappler. Troppo forte era infatti la paura delle possibili reazioni popolari. Lo stesso valse nei confronti di Walter Reder, per il quale dopo la guerra si attivò il governo austriaco. E' significativo il fatto che quando nel 1967 Reder si rivolse al sindaco di Marzabotto per chiedere un atto di perdono (senza manifestare invero sincero ravvedimento), la comunità cittadina fu pressoché unanime nel respingere la richiesta, riscuotendo un largo consenso da parte della stampa italiana<sup>98</sup>. Le indignate reazioni sollevate molti anni dopo, nel 1977 al momento della fuga-farsa di Kappler da Roma<sup>99</sup> e nel 1985 quando Reder fu graziato e tornò in Au-

<sup>94</sup> Solo qualche vaga notizia trapelò nell'opinione pubblica, che sostanzialmente rimase all'oscuro dell'operazione. Cfr. *ivi*, pp. 107-110.

<sup>95</sup> Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 228-235.

<sup>96</sup> Cfr. *ivi*, p. 236.

<sup>97</sup> Le autorità tedesche prevedero che Kappler sarebbe stato presto liberato dalla Germania, cosa che avrebbe provocato "aspre reazioni da parte dell'opinione pubblica italiana". Cfr. *ibidem*.

<sup>98</sup> Cfr. *ivi*, pp. 274-276.

<sup>99</sup> Si cercò di accreditare la versione assai poco credibile che Kappler, ricoverato in ospedale a Roma, fosse stato portato in salvo dalla moglie chiuso in una valigia. In realtà, la fuga non avvenne in questo modo rocambolesco, ma fu resa possibile da evidenti complicità delle autorità italiane. Sulle veementi reazioni dell'opinione pubblica italiana cfr.: E.S. Kuntz, *Konstanz und Wandel von Stereotypen. Deutschlandbilder in der italienischen Presse nach dem Zweiten Weltkrieg*, Frankfurt a.M., 1997, pp. 291-310; J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 291 sgg..



*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

stria<sup>100</sup>, dimostrarono poi inequivocabilmente quali fossero i sentimenti che predominavano fra gli italiani.

In conclusione, non solo l'Italia riuscì a portare sul banco degli accusati solo una manciata di criminali di guerra tedeschi punendoli con pene per lo più blande, ma fece in modo di rimettere presto in libertà quasi tutti i condannati. L'unica eccezione fu rappresentata da Kappler e da Reder. Il rigore nei loro confronti pare quasi un mascheramento del lassismo dimostrato verso tutti gli altri<sup>101</sup>.

Può essere interessante fare a questo punto un breve confronto con l'azione giudiziaria svolta nel dopoguerra in Italia contro i collaborazionisti fascisti. Molte delle azioni più sanguinarie contro i partigiani e contro le popolazioni civili erano state condotte da reparti militari e da milizie regolari e irregolari del partito fascista inquadrati sotto le insegne della Repubblica sociale italiana<sup>102</sup>. Elementi fascisti italiani avevano preso parte a violenze ed eccidi commessi dalle truppe tedesche<sup>103</sup> e un numero ancor maggiore di delitti avevano commesso agendo in maniera autonoma. I delitti perpetrati andavano dalla tortura alla strage, configurandosi come criminali di guerra analoghi a quelli imputati ai tedeschi. La base giuridico-legislativa sulla quale i delitti fascisti furono giudicati fu però nettamente diversa. Mentre i criminali tedeschi furono giudicati dai tribunali militari sulla base del codice penale militare di guerra, i criminali fascisti furono giudicati in massima parte da tribunali civili<sup>104</sup> sulla base del diritto penale ordinario e, soprattutto, sulla base dell'apposita legislazione elaborata ai fini dell'epurazione, che poggiava sui decreti luogotenenziali n. 159 del 27 luglio 1944 e n. 142 del 22 aprile 1945.<sup>105</sup> Tale legislazione riconduceva le varie tipologie di reato - fra cui alcune

<sup>100</sup> Joachim Staron ha rilevato che le reazioni popolari alla liberazione di Walter Reder furono molto meno intense di quelle seguite alla fuga di Kappler. Mentre in quest'ultimo caso vi fu un risentimento generalizzato in tutto il paese, per Reder le reazioni furono caratterizzate "in parte da protesta, in parte da "silenziosa rassegnazione", ma in parte anche da favore". (Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., p. 318). La protesta fu comunque animatamente espressa da vasti settori dell'opinione pubblica italiana legati alla cultura antifascista, vicini alle forze della sinistra, in particolare al partito comunista.

<sup>101</sup> Klinkhammer ha ravvisato una sorta di anomalia italiana anche nella lunga detenzione dei due ufficiali delle SS, considerando il fatto che i criminali di guerra tedeschi furono liberati, quasi ovunque in Europa, entro la fine degli anni cinquanta. Occorre però menzionare il caso di tre criminali di guerra tedeschi condannati in Olanda e detenuti a Breda fino al 1989. Cfr. H. Piersma, *De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945-1989*, s.l., Balans 2005.

<sup>102</sup> Attive nella lotta antipartigiana e responsabili di stragi e violenze contro i civili erano state: la Guardia nazionale repubblicana di Renato Ricci, le Brigate nere di Alessandro Pavolini, le quattro divisioni dell'esercito di Rodolfo Graziani, l'unità della marina denominata Decima Mas agli ordini del principe Junio Valerio Borghese. A queste si erano aggiunte "bande" autonome particolarmente efferate come la Banda Ettore Muti o la Banda Carità. Sul coinvolgimento di unità fasciste nelle azioni antipartigiane e nelle stragi di civili Cfr.: F. De Felice, *I massacri di civili nelle carte di polizia dell'Archivio Centrale dello Stato*, in L. Paggi (a cura di), *Le memorie della Repubblica*, cit., pp. 3-50; D. Gagliani, *Brigate nere*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999; L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, Milano, Garzanti, 1999, pp. 19-128; M. Griner, *La banda Koch: il reparto speciale di polizia 1943-44*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000; Id., *La pupilla del duce: la Legione autonoma mobile Ettore Muti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004; L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia*, cit., pp. 318-366; M. Franzinelli, *Le stragi nascoste*, cit., pp. 17-74; G. Pansa, *Il gladio e l'alloro*, Milano, Mondadori, 1991, *passim*.

<sup>103</sup> Carlo Gentile ha anche documentato la presenza di un numero consistente di italiani inquadrati nei ranghi delle unità tedesche responsabili di alcune delle stragi più cruente, come ad es. la XVI SS-Panzer-Grenadier Reichsführer-SS. Cfr. C. Gentile, *Le SS di Sant'Anna di Stazzema: azioni, motivazioni e profilo di una unità nazista*, in M. Palla (a cura di), *12 agosto 1944*, cit., p. 103.

<sup>104</sup> Fanno eccezione pochi casi, come quello del maresciallo Graziani, giudicati da tribunali militari.

<sup>105</sup> Cfr. Z. O. Algardi, *Processi ai fascisti*, Firenze, Vallecchi, 1992 [prima ediz. 1958]; R. P. Domenico, *Processo ai fascisti*, Milano, Rizzoli, 1996 [1991]; M. Dondi, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1999; G. Neppi Modona (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Milano, Angeli, 1984; *Processi ai fascisti 1945-1947*, in «Venetica», XII, 1, 1998, pp. 45-207 (saggi di M. Reberschack, A. Naccarato, F. Maistrello, A. Reberschegg, M. Cassandrini, F. Vendramini); H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia*

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

comprendenti crimini di guerra come “rastrellamenti”; “arresti, percosse, sevizie”; “uccisioni di partigiani o civili”; “partecipazione a plotoni di esecuzione” - alla categoria più generale di “collaborazione col tedesco invasore”<sup>106</sup>.

A giudicare i “delitti fascisti” furono l’Alta corte di giustizia, attiva dal settembre 1944 all’ottobre 1945 e, soprattutto, le Corti straordinarie d’Assise e le Sezioni speciali delle Corti d’Assise<sup>107</sup>, che operarono dal maggio 1945 al 31 dicembre 1947. L’Alta corte di giustizia, che avrebbe dovuto perseguire i maggiori responsabili dei crimini fascisti, svolse in totale 16 processi con 99 imputati e comminò 4 condanne a morte, 6 ergastoli, 3 condanne a 30 anni e altre a pene minori<sup>108</sup>. Fra le persone condannate figuravano funzionari di polizia, banchieri, generali e diplomatici. Solo pochi furono accusati di crimini di guerra veri e propri. Fra questi l’ex questore di Roma Pietro Caruso<sup>109</sup>, che aveva partecipato alla compilazione delle liste delle vittime delle Fosse Ardeatine, condannato a morte e fucilato a Roma nel settembre 1944. E Pietro Koch, capo famigerato di una banda fascista responsabile di innumerevoli delitti a Roma, Firenze e Milano, anch’egli condannato a morte e fucilato nel giugno 1945. Ma il grosso dei processi fu svolto dalle Corti straordinarie d’Assise e poi dalle Sezioni speciali delle Corti d’Assise, organi speciali della magistratura ordinaria con un collegio di giudici popolari scelti dai Comitati di liberazione nazionale e dunque molto “sensibili” alle istanze di giustizia diffuse nel paese nell’immediato dopoguerra<sup>110</sup>. Tali organi posero sotto processo oltre 20 mila fascisti, emanarono quasi seimila condanne, fra cui circa 500 sentenze capitali e decine di ergastoli<sup>111</sup>. Delle condanne a morte 91 furono effettivamente eseguite<sup>112</sup>. Mancano dati su scala nazionale riguardo alla tipologia dei reati sanzionati. Per capire quanti di essi si potessero configurare come crimini di guerra, può essere utile prendere un caso significativo come quello della Corte speciale d’Assise di Milano<sup>113</sup>. Qui il 17 per cento delle sentenze riguardò il reato di rastrellamento, il 13 per cento arresti, percosse e sevizie, il 7 per cento uccisioni di partigiani o civili, l’1 per cento partecipazione a plotoni di esecuzione<sup>114</sup>. La parte numericamente più significativa delle sentenze, circa il 30 per cento, puniva le delazioni, ovvero un reato non ascrivibile fra i crimini di guerra<sup>115</sup>.

---

1943-1948, Bologna, Il Mulino, 1997 [München 1996], pp. 187-2005, 373-423. Per una rassegna cfr. P. Allotti, *Studi recenti sull’epurazione nel secondo dopoguerra*, in “Mondo contemporaneo”, n. 1, 2008, pp. 149-168.

<sup>106</sup> Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione*, pp. 33-39.

<sup>107</sup> Il decreto luogotenenziale n. 625 del 5 ottobre 1945 aveva soppresso le Corti straordinarie d’Assise sostituendole con Sezioni speciali delle Corti di Assise. Cfr. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 455-460.

<sup>108</sup> Cfr. *ibidem*, p. 460.

<sup>109</sup> Sul processo a Caruso Cfr.: Z. O. Algardi, *Processi ai fascisti*, cit., pp. 45-72.

<sup>110</sup> Fino all’aprile 1946 la compilazione degli elenchi da cui venivano scelti i giudici popolari fu di esclusiva competenza dei CLN. Successivamente tale compito fu svolto da una commissione mista formata da un rappresentante del CLN, dal presidente del tribunale e dal sindaco della città. Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 39-40.

<sup>111</sup> Gli imputati rinviati a giudizio furono 21.454, di cui condannati 5.928 (pari al 27,6%). Le condanne a morte sono stimate fra 500 e 550. In mancanza ancora di una affidabile ricerca su scala nazionale, i dati sono stati calcolati sulla base di ricerche su scala comunale e provinciale. Il maggior numero delle condanne furono comminate in Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Per una stima complessiva Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., p. 48 e H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 410-423.

<sup>112</sup> Il dato è riportato in una lettera del Ministro della Giustizia al Presidente del Consiglio De Gasperi del 21 gennaio 1953. Woller dubita della sua attendibilità e ipotizza un numero di esecuzioni compreso fra 60 e 80. Dondi accetta il dato, non risultando motivi validi che ne inficino l’attendibilità. Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., p. 48 e pp. 212-213; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 420 e pp. 434-435.

<sup>113</sup> Cfr. R. Canosa, *Le sanzioni contro il fascismo. Processi ed epurazioni a Milano negli anni 1945-47*, Milano, Mazzotta, 1978.

<sup>114</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 17-18. Occorre notare che reati quali il rastrellamento e la partecipazione a plotoni di esecuzione, non configuravano di per sé dei crimini di guerra.

<sup>115</sup> Nella casistica rientrava poi un 5% di imputati accusati di aver svolto propaganda fascista; un 2% di imputati accusati di aver svolto arruolamenti nelle formazioni fasciste; un 2% di imputati per assistenza tecnica al nemico, un 1% di im-

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

Gran parte dei processi furono condotti nel 1945, quando era ancora molto diffuso nel paese un forte risentimento nei confronti dei fascisti. A partire dall'inizio del 1946 l'azione punitiva contro i collaborazionisti cominciò a subire un rallentamento. Molte condanne di primo grado furono annullate dalla Corte di cassazione e le sentenze mitigate<sup>116</sup>. Già nel giugno 1946, come noto, Palmiro Togliatti, Ministro della Giustizia e leader del Partito comunista, promulgò un'amnistia generale che, in nome della "riconciliazione nazionale", portò rapidamente alla liberazione della maggior parte dei fascisti allora in carcere sotto condanna o in attesa di giudizio<sup>117</sup>. Su 12 mila fascisti imprigionati, 7 mila furono rimessi in libertà entro il 31 luglio 1946. Nel luglio dell'anno successivo ne rimanevano dietro le sbarre circa duemila<sup>118</sup>. Nel 1952 ne restavano soltanto 266.<sup>119</sup> Una nuova amnistia concessa il 19 novembre 1953 estese i benefici della legge anche a quei fascisti che si erano dati alla latitanza e liberò praticamente tutti i detenuti<sup>120</sup>. Tale inversione di tendenza nella politica di punizione contro i fascisti ebbe un'accelerazione dopo la sconfitta elettorale delle sinistre dell'aprile 1948. Fra il 1948 e il 1950 una serie di processi contro alcuni dei maggiori responsabili delle violenze perpetrate durante la guerra civile dagli uomini della Repubblica sociale terminarono con sentenze oltremodo benevole. Nel febbraio 1949, il comandante della Decima Mas, Junio Valerio Borghese, imputato di responsabilità dirette in 43 omicidi, fu condannato a 12 anni di reclusione, ma ottenne immediatamente la libertà grazie ad un condono<sup>121</sup>. Nel maggio 1950 il comandante supremo delle forze militari di Mussolini, maresciallo Rodolfo Graziani, fu condannato da un tribunale militare a 19 anni di prigione. Anche Graziani poté tuttavia usufruire di un condono molto favorevole, che gli consentì di lasciare la prigione appena tre mesi dopo la sentenza<sup>122</sup>.

La benevolenza dimostrata dai giudici ordinari nei confronti dei criminali fascisti soprattutto dopo il 1948 corrisponde a quella manifestata a partire grossomodo dallo stesso periodo dai giudici militari nei confronti dei criminali di guerra tedeschi. Analoga ad es. risulta la concessione delle attenuanti per atti di valore e per le ferite di guerra<sup>123</sup>. Netta risulta però la differenza se si considera la prima fase dell'azione giudiziaria contro i collaborazionisti (1945-46), caratterizzata da migliaia di processi e da severe condanne. Spicca soprattutto la presenza di condanne a morte contro collaborazionisti, a fronte di una loro totale mancanza relativamente ai criminali di guerra tedeschi<sup>124</sup>.

---

putati per aver partecipato ai tribunali speciali della Repubblica sociale italiana, un 3% di imputati per collaborazione politico-militare.

<sup>116</sup> Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 55-59 e H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 513-533.

<sup>117</sup> Sull'amnistia del 22 giugno 1946 Cfr.: R. P. Domenico, *Processo ai fascisti*, cit., pp. 243-250; M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti. 22 giugno 1946 Colpo di spugna sui criminali fascisti*, Milano, Mondadori, 2006; H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 533-549.

<sup>118</sup> Cfr. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 544-545.

<sup>119</sup> Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., p. 69.

<sup>120</sup> Cfr. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 549.

<sup>121</sup> Cfr. Z. O. Algardi, *Processi ai fascisti*, cit., pp. 127-179.

<sup>122</sup> Cfr. Z. O. Algardi, *Processi ai fascisti*, Firenze, Parenti, 1958, pp. 125-181.

<sup>123</sup> Graziani ad es. ottenne le attenuanti per atti di valore e ferite riportate in guerra. Borghese per atti di valore. (Cfr. Z. O. Algardi, *Processi ai fascisti*, Firenze, Vallecchi, 1992, p. 202). Per quanto riguarda i criminali di guerra tedeschi, attenuanti per aver riportato ferite di guerra ottennero ad es. il generale Wagener e il maggiore Herbert Nicklas del cosiddetto "gruppo di Rodi", e varie attenuanti ottenne il maggiore Strauch, condannato soltanto a sei anni di reclusione pur essendo responsabile del massacro di 175 civili. (Cfr. F. Focardi, *Criminali di guerra in libertà*, cit., pp. 34 sgg.).

<sup>124</sup> Va oltretutto ricordato che nei confronti dei collaborazionisti fascisti si scatenò, soprattutto nei primi mesi successivi alla fine della guerra, un' "epurazione selvaggia" che produsse alcune migliaia di morti. Niente di analogo si manifestò nei confronti dei tedeschi, che poterono ritirarsi in Germania o che finirono per lo più incolumi nei campi di prigionia alleati. Il termine "epurazione selvaggia" è stato utilizzato da Hans Woller (Cfr. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 373). Mirco Dondi ha stimato la cifra di 9.911 persone soppresse nel primo triennio del dopoguerra. Il dato non si riferisce esclusivamente a fascisti uccisi, ma comprende anche un certo numero di soppressioni per atti di delinquenza comu-

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

Questo punto merita un approfondimento. La normativa su cui si basavano i procedimenti per collaborazionismo prevedeva l'estensione anche agli imputati civili delle norme del codice penale militare di guerra, come ad es. l'art. 51 ("aiuto al nemico"), che prescrivevano la pena di morte<sup>125</sup>. L'art. 185 ("violenza con omicidio contro privati cittadini") del codice penale militare di guerra, base giuridica dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi, rimandava invece per le pene da comminare al codice penale comune. Poiché una legge dell'agosto 1944 aveva abolito da questo codice la pena di morte<sup>126</sup> che rimaneva però applicabile in base al codice militare, si creò una significativa distinzione fra i colpevoli di collaborazionismo punibili con la pena di morte in base all'ordinamento giuridico militare e i tedeschi colpevoli di crimini di guerra per i quali le pene erano invece applicate sulla base della legislazione ordinaria da cui era stata abolita la pena capitale.

La possibilità di imporre quest'ultima ai criminali di guerra tedeschi fu discussa nell'autunno del 1947, in fase di istruttoria del processo contro Kappler, fra la Procura generale militare, il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Esteri<sup>127</sup>. Sia la Procura generale militare sia il Ministero di Grazia e Giustizia sostennero la possibilità di applicare la pena di morte nella circostanza in cui l'imputato avesse violato più volte l'art. 185, meritando più di un ergastolo. In questo caso sarebbe infatti scattato l'art. 54 del codice penale militare che prevedeva l'applicazione della pena di morte in presenza di più condanne all'ergastolo. Il Ministero degli Esteri mostrò invece di propendere per l'inapplicabilità della sentenza capitale nei confronti dei tedeschi. Fu questo il punto di vista che si impose. A spingere Palazzo Chigi, allora sede degli Esteri, in questa direzione furono non solo ragioni giuridiche ma anche e soprattutto ragioni di opportunità politica. Subito dopo la condanna a morte comminata a Kesselring nel maggio 1947 dal tribunale militare britannico, l'ambasciata inglese aveva contattato il Ministero per chiedere se il Maresciallo tedesco avrebbe potuto ricevere una sentenza capitale da un tribunale italiano<sup>128</sup>. Le autorità britanniche si erano valse della risposta negativa ricevuta dagli italiani per motivare la commutazione della pena di morte in ergastolo concessa poco dopo a Mältzer, von Mackensen e Kesselring. A sua volta, Palazzo Chigi aveva prontamente sollecitato Londra affinché applicasse lo stesso trattamento, ovvero la commutazione della pena capitale in ergastolo, a quattro cittadini italiani condannati a morte da corti britanniche, tre dei quali accusati di crimini di guerra<sup>129</sup>. La manovra messa in atto dal Ministero degli Esteri spiega l'altrimenti sorprendente mancanza di reazioni ufficiali italiane alla notizia della commutazione della pena a favore di Kesselring e degli altri generali tedeschi e anche la silente passività di quasi tutta la stampa nazionale<sup>130</sup>. Ancora una volta la preoccupazione per la salvaguardia dei criminali di guer-

---

ne e un numero, sicuramente esiguo, di caduti partigiani (Cfr. M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 93-94)

<sup>125</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 35-36.

<sup>126</sup> Si fa riferimento al decreto legge n. 224 del 10 agosto 1944.

<sup>127</sup> Cfr. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, fasc. Abolizione pena di morte.

<sup>128</sup> Cfr. *ibidem*, Telespresso Segr. Pol. n. 1734 del Ministero Affari Esteri al Ministero di Grazia e Giustizia e alla Procura generale Militare presso il Tribunale supremo militare, 13.10.1947, f.to Frasoni.

<sup>129</sup> Si tratta di tali Turchi, Rocco e Roncaglia condannati per omicidio contro militari e prigionieri di guerra britannici e di Maria Pasquinelli, una nazionalista italiana responsabile nel dopoguerra dell'uccisione di un ufficiale inglese a Trieste. Joachim Staron ha rilevato la sorpresa inglese nel ricevere il punto di vista italiano contrario alla comminazione della pena di morte ai criminali di guerra tedeschi come Kesselring e Kappler. Lo studioso spiega il rifiuto italiano avanzando l'ipotesi che il governo di Roma non avesse con ciò voluto offrire un "modello" di giudizio severo a quei paesi come la Jugoslavia e la Grecia che pretendevano giudicare i criminali di guerra italiani. (Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 156-157). Si tratta di un'ipotesi plausibile anche se non poggia su nessun documento. Dalle carte emerge piuttosto, come si è detto, uno "scambio" più diretto fra autorità italiane e autorità britanniche: commutazione della pena ai criminali di guerra tedeschi e commutazione della pena ai criminali di guerra italiani in mano britannica.

<sup>130</sup> Le uniche reazioni negative sulla stampa provennero da un giornale vicino alle posizioni della destra nazionalista, "Il Tempo" di Roma, che paragonò la clemenza inglese verso il generale tedesco all'inflessibilità di Londra nei confron-

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

ra italiani prevalse sulla volontà di punizione dei criminali tedeschi. Alla fine, l'unico criminale di guerra tedesco giustiziato per crimini commessi in Italia risulta essere stato il generale Anton Dostler, responsabile dell'uccisione di un *commando* americano a La Spezia, condannato a morte dalle autorità statunitensi e giustiziato il 1 dicembre 1945<sup>131</sup>. Nessun tedesco ha pagato con la vita per gli omicidi commessi contro italiani.

### **L'armadio della vergogna" e la ripresa dei processi contro i criminali di guerra tedeschi negli anni novanta**

La particolare "soluzione" italiana in merito ai procedimenti contro i crimini di guerra tedeschi è venuta alla luce nel 1994, allorché un collaboratore del procuratore militare Antonino Intelisano, alla ricerca di vecchi atti giudiziari del processo Kappler, si è imbattuto a Roma - a Palazzo Cesi, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità - in un armadio sigillato e con le ante rivolte verso le pareti<sup>132</sup>. L'armadio, ben presto noto come l'"armadio della vergogna"<sup>133</sup>, conteneva centinaia di fascicoli di denunce e indagini giudiziarie su crimini di guerra compiuti dalle forze di occupazione tedesche in Italia e in parte anche da unità della Repubblica sociale italiana. I fascicoli risultavano "provvisoriamente archiviati" dalla Procura Generale Militare nel gennaio 1960. L'occasione per le ricerche di Intelisano era stata la preparazione del processo contro l'ex-ufficiale delle SS Erich Priebke, membro dello stato maggiore di Kappler<sup>134</sup>. Priebke aveva partecipato alla compilazione delle liste delle vittime delle Fosse Ardeatine e ucciso personalmente alcuni dei condannati. Scoperto in Argentina da un collaboratore di Simon Wiesenthal, era stato estradato in Italia nel 1995. Il primo processo a suo carico, svoltosi presso il tribunale militare di Roma, si concluse il 1 agosto 1996 con un proscioglimento dell'imputato, che suscitò le indignate proteste di larga parte dell'opinione pubblica. Il Ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick fece tuttavia arrestare immediatamente Priebke con la motivazione di un'imminente richiesta di estradizione della Germania<sup>135</sup>. Dopo che il giudizio di primo grado fu annullato dalla Corte di Cassazione, Priebke fu processato di nuovo presso il tribunale militare di Roma e condannato il 22 giugno 1997 a 15 anni di reclusione<sup>136</sup>. A seguito di un ricorso, si è giunti ad un nuovo procedimento, con cui la Corte militare

---

ti del generale italiano Nicola Bellomo, che era stato giustiziato (Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., p. 158). E una reazione, benché tardiva, ci fu anche da parte dell'organo comunista "l'Unità", che pubblicò un articolo di condanna circa una settimana dopo l'annuncio della commutazione della pena. (Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra*, cit., pp. 567-568).

<sup>131</sup> Cfr. G. Schreiber, *La vendetta tedesca*, cit., pp. 96-96; J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., p. 138.

<sup>132</sup> Cfr. M. Franzinelli, *Le stragi nascoste*, cit., pp. 137-171; *Relazione approvata dal Consiglio della Magistratura Militare*, cit.; F. Giustolisi, *L'armadio della vergogna*, Roma, Nutrimenti, 2004.

<sup>133</sup> Secondo i risultati della Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sui crimini nazifascisti, cui abbiamo già fatto riferimento, i fascicoli sarebbero stati contenuti dentro un armadio fino al 1971. Al momento del ritrovamento essi sarebbero stati invece collocati in scaffalature in un mezzanino di Palazzo Cesi. Cfr. *Relazione finale* cit., pp. 244-245.

<sup>134</sup> Cfr.: C. Dal Maso e S. Micheli (a cura di), *Processo Priebke. Le testimonianze, il memoriale*, Roma, Il mondo, 1996; *Processo Priebke: la sentenza*, Roma, Il mondo, 1996; R. Katz, *Dossier Priebke: anatomia di un processo*, Trezzano sul Naviglio, Euroclub, 1997; L'Unità/IRSIFAR, *Priebke e il massacro delle Ardeatine*, Roma, 1996 (contributi di Wladimiro Settimelli, Anna Rossi-Doria, Claudio Pavone, Carlo Galante Garrone, Michele Battini, Alessandro Portelli); W. Leszl, *Il processo Priebke e il nazismo*, Roma, Editori Riuniti, 1997; J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 333-369.

<sup>135</sup> Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., p. 346.

<sup>136</sup> Cfr. *ivi*, p. 357. Sul banco degli accusati nel secondo processo sedeva anche il maggiore delle SS Karl Hass, che fu condannato a 10 anni. Ottenuto, come Priebke, un condono della pena di 10 anni, Hass fu rimesso in libertà.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

di appello il 7 marzo 1998 ha confermato il verdetto di colpevolezza e ha rafforzato la pena, condannando l'imputato all'ergastolo. A Priebe sono stati concessi gli arresti domiciliari<sup>137</sup>.

Frattanto un'indagine interna condotta dall'organo di autogoverno della giustizia militare, il Consiglio della magistratura militare, faceva luce sulla vicenda dell'"archiviazione provvisoria" dei fascicoli sulle violenze e le stragi nazifasciste rinvenuti da Intelisano<sup>138</sup>. La scelta di concentrare tutto il materiale d'indagine presso la Procura generale militare era stata presa nel 1945 dall'allora procuratore generale Umberto Borsari, d'accordo con il governo De Gasperi<sup>139</sup>. Dei circa duemila fascicoli raccolti, solo 20 erano stati regolarmente inviati nell'immediato dopoguerra alle competenti procure militari territoriali perchè procedessero contro i responsabili dei criminali di guerra. Tutti gli altri fascicoli erano stati viceversa indebitamente trattenuti presso la Procura generale militare, fino a che il 14 gennaio 1960 l'allora Procuratore generale militare, Enrico Santacroce, aveva disposto la loro "provvisoria archiviazione", ricorrendo ad un procedimento inesistente nell'ordinamento italiano e dunque illegale<sup>140</sup>. Fra il 1965 e il 1968 circa 1250-1300 fascicoli erano stati poi trasmessi alle procure militari sul territorio. Ma si trattava dei fascicoli contenenti soltanto atti contro ignoti, in cui mancava completamente l'indicazione degli autori del reato, e dunque inutilizzabili ai fini dell'apertura di un procedimento<sup>141</sup>. L'"abusivo trattenimento degli atti da parte della Procura Generale Militare" veniva ricondotto dal Consiglio della magistratura militare a motivi di natura politica. Si faceva infatti riferimento alla decisione presa nell'ottobre 1956 dal Ministro della Difesa Paolo Emilio Taviani e dal Ministro degli Esteri Gaetano Martino di bloccare la richiesta di estradizione di cittadini tedeschi preparata da una procura militare italiana che stava istruendo un procedimento contro i responsabili delle stragi di militari italiani a Cefalonia e a Corfù. La decisione era stata presa per non mettere in difficoltà l'alleato tedesco, da poco entrato a far parte della NATO, impegnato in un progetto di riarmo delle proprie forze armate, contro il quale agiva una forte opposizione interna ed internazionale<sup>142</sup>. In realtà, come si è visto, la cura dei rapporti italo-tedeschi aveva agito contro il regolare corso della giustizia già all'indomani della nascita della Repubblica federale tedesca, con l'accordo segreto del novembre 1950 che aveva portato alla liberazione in di un certo numero di criminali di guerra tedeschi.

La scoperta dell'"armadio della vergogna" aveva comunque l'effetto di rimettere in moto la giustizia<sup>143</sup>. Fra il novembre 1994 e il maggio 1996 venivano infatti trasmessi alle procure militari competenti 695 fascicoli, di cui 280 rubricati quali procedimenti contro ignoti, per lo più militari tedeschi ma anche fascisti italiani, e 415 riguardanti invece militari identificati, in maggioranza tedeschi e in parte uomini dei reparti della Repubblica sociale italiana<sup>144</sup>. Nella maggior parte dei casi le procure hanno dovuto dichiarare il definitivo non luogo a procedere per prescrizione del reato o per-

<sup>137</sup> Anche Karl Hass è stato condannato nel 1998 all'ergastolo dal tribunale d'appello. Avuti anch'egli gli arresti domiciliari, è deceduto nel 2004.

<sup>138</sup> Cfr. *Relazione approvata dal Consiglio della Magistratura militare*, cit. Il documento conclusivo dell'indagine porta la data del 23 marzo 1999.

<sup>139</sup> Cfr. *ivi*, p. 172.

<sup>140</sup> Cfr. *ivi*, p. 168.

<sup>141</sup> Cfr. *ivi*, p. 169.

<sup>142</sup> Cfr. *ivi*, pp. 173-174. Il passaggio della relazione del Consiglio della magistratura militare richiamava il carteggio intercorso fra Taviani e Martino, ma ometteva di specificare che l'azione penale ostacolata riguardava la punizione dei responsabili della strage di Cefalonia e delle fucilazioni di soldati italiani a Corfù. È merito del giornalista Franco Giustolisi aver pubblicato per primo nella sua completezza il carteggio fra Taviani e Martino. Cfr. F. Giustolisi, *Gli scheletri dell'armadio*, in «Micromega», 1/2000, pp. 350-353

<sup>143</sup> Cfr. R. Ricci, *Processo alle stragi naziste? Il caso ligure. I fascicoli occultati e le illegittime archiviazioni*, in «Storia e memoria», 7, 1998, pp. 119-164.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

ché gli indagati nel frattempo erano deceduti. In alcuni casi però si sono potuti riaprire i procedimenti contro presunti criminali di guerra ancora in vita. Poiché la Legge fondamentale tedesca di fatto impedisce la possibilità di una loro estradizione (condizionata al consenso dell'interessato), si sono potuti svolgere in Italia solo dei processi in contumacia. Così il tribunale militare di Torino nel 1999 ha condannato all'ergastolo i due ex-ufficiali delle SS, Theo Saevecke e Friedrich Siegfried Engel, nel periodo 1943-45 rispettivamente a capo della Polizia di sicurezza e del Servizio di sicurezza a Milano e a Genova<sup>145</sup>. Contro Saevecke, che nel dopoguerra aveva ricoperto in Germania incarichi di prestigio fino alla nomina a vicecapo della polizia di sicurezza di Bonn, la Procura di Osnabrück ha aperto un procedimento giudiziario nell'autunno 2000, poi archiviato in seguito alla morte dell'indagato avvenuta nel dicembre 2000.<sup>146</sup> Engel è stato a sua volta processato nel 2002 dalla Corte di Assise di Amburgo, che lo ha condannato a sette anni di reclusione per omicidio, giudicandolo però non passibile di arresto<sup>147</sup>. Dopo la richiesta di revisione del processo avanzata sia dal pubblico ministero sia dalla difesa, la corte di giustizia federale ha annullato il giudizio del tribunale di Amburgo e nel giugno 2004 ha dichiarato un definitivo non luogo a procedere.

Ai due processi condotti dal tribunale militare di Torino è seguito quello del tribunale militare di Verona contro l'ex-SS di origine ucraina Mischa Seifert, una delle guardie del campo di concentramento di Bolzano<sup>148</sup>. Riconosciuto colpevole della morte di 18 persone, nel novembre 2000 Seifert è stato condannato all'ergastolo in contumacia. Dopo un lungo iter burocratico, nel gennaio 2008 il Canada ha alla fine acconsentito l'extradizione in Italia di Seifert, che nel febbraio dello stesso anno è stato tradotto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

La serie di processi aperta dalla scoperta dei fascicoli insabbiati è dunque continuata col procedimento istruito dal tribunale militare di La Spezia contro i responsabili della strage di Sant'Anna di Stazzema, rimasta per tanti anni impunita. Iniziato nel giugno del 2004, il processo si è concluso nel giugno 2005 con la condanna all'ergastolo in contumacia di dieci SS già appartenenti alla XVI divisione Panzergrenadier<sup>149</sup>. Il tribunale militare di La Spezia ha poi portato avanti con energia altri procedimenti importanti, fra cui vale la pena di ricordare almeno quello per la strage di Marzabotto<sup>150</sup>, conclusosi nel gennaio 2007 con dieci condanne all'ergastolo in contumacia e sette assoluzioni, e quello per la strage di Civitella della Chiana, conclusosi con la condanna all'ergastolo in contumacia dell'ex sergente Max Josef Milde, confermata in secondo grado nel dicembre 2007. Come accennato, è in programma per l'inizio di maggio 2009 l'apertura presso il tribunale militare di Roma

<sup>144</sup> Il maggior numero è stato inviato alla Procura militare di La Spezia (214), poi a quelle di Roma (129), Torino (119), Verona (108) e Padova (87). In minor numero ad alcune procure nell'Italia meridionale: 2 a Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli. (Cfr. *Relazione approvata dal Consiglio della Magistratura Militare*, cit., p. 168).

<sup>145</sup> Saevecke è stato condannato il 9 giugno 1999. Engel il 5 novembre 1999. Si veda il volume scritto dal Procuratore militare di Torino che ha istruito i processi: P. P. Rivello, *Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti? L'eccidio della Benedicta la strage del Turchino fra storia e diritto*, Torino, Giappichelli, 2002

<sup>146</sup> Cfr. M. Franzinelli, *Le stragi nascoste*, cit., p. 201.

<sup>147</sup> Ringrazio Lutz Klinkhammer dell'Istituto storico germanico di Roma per avermi fornito queste informazioni sull'azione giudiziaria in Germania contro Engel.

<sup>148</sup> Cfr. M. Franzinelli, *Le stragi nascoste*, cit., pp. 234-269.

<sup>149</sup> Si tratta del tenente Karl Groper, del luogotenente Georg Rauch, del sottotenente Gerard Sommer, dei sergenti Alfred Schoneberg, Ludwig Heinrich Sonntag, Alfred Concina, Horst Richter, Werner Bruss, Heinrich Schendel, e del caporale Ludwig Goering.

<sup>150</sup> Gli imputati condannati sono: il sottotenente Paul Albers, il sergente comandante di plotone Josef Baumann, il maresciallo Hubert Bichler, i sergenti Max Roithmeier, Max Schneider, Heinz Fritz Traeger, Georg Wache, Helmut Wulf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spieler. Cfr. L. Spezia, *Marzabotto, dieci ergastoli e 7 assolti*, "la Repubblica", 14 gennaio 2007.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I criminali tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

di un processo per la strage di Cefalonia, la più grande per numero di caduti (oltre 4 mila soldati italiani trucidati), l'ultima fra le principali stragi naziste ancora senza giustizia.

Il caso italiano mostra dunque una doppia anomalia: il numero estremamente limitato di processi condotti nell'immediato dopoguerra, quando si sarebbero potuti processare e condannare i responsabili, e la ripresa di un'azione giudiziaria intensa ma tardiva, dopo alcuni sporadici (anche se rilevanti) processi condotti fra gli anni settanta e i primi anni novanta, quali il processo di Trieste contro i responsabili delle violenze e delle uccisioni compiute alla Risiera di San Sabba, quello di Bologna contro Schintelholzer e Fritz, quello infine contro il sottufficiale tedesco Lehnigk-Emden, responsabile della strage di Caiazzo. Dopo il fortuito ritrovamento dell'"armadio della vergogna", si sta dunque tentando oggi, a più di sessant'anni dalla fine della guerra, di svolgere finalmente quei processi per tanto tempo impediti dalla ragion di stato e di ristabilire in questo modo la giustizia negata. Anche se ormai le possibilità di far scontare le pene ai condannati sono certamente assai scarse o quasi nulle, resta tuttavia il valore storico e morale di una sentenza processuale nei confronti di chi ha commesso crimini contro l'umanità per loro natura imprescrittibili<sup>151</sup>.

Contemporaneamente alla ripresa dei processi si è posto il problema di far luce sulle responsabilità istituzionali e individuali che hanno reso possibile l'insabbiamento per tanto tempo delle indagini giudiziarie. Poco dopo la chiusura dell'inchiesta interna del Consiglio della magistratura militare di cui si è riferito, è stata la Commissione Giustizia della Camera a farsi carico di un'indagine conoscitiva, conclusasi nel marzo 2001.<sup>152</sup> Essa ha fatto proprio il giudizio del Consiglio della magistratura militare stigmatizzando il "mero occultamento" dei fascicoli sulle stragi naziste, ricondotto al prevalere della ragion di Stato emerso dal carteggio fra Taviani e Martino. Recependo un auspicio della commissione giustizia, il Parlamento italiano ha quindi istituito nel 2003 una commissione d'inchiesta per chiarire definitivamente motivi e responsabilità dell'occultamento dei fascicoli<sup>153</sup>. La commissione ha terminato i suoi lavori nel febbraio 2006, producendo due relazioni con impostazioni diverse e risultati discordanti<sup>154</sup>.

La *Relazione finale*, votata dalla maggioranza di centro-destra e presentata dall'onorevole Enzo Rasi di Alleanza Nazionale, ha contestato i risultati delle precedenti indagini condotte dal Consiglio della Magistratura militare e dalla Commissione giustizia della Camera negando la presenza di motivazioni politiche dietro il fallimento della giustizia, addebitato esclusivamente alla "negligenza" e alla "superficialità" dimostrate dai vertici della magistratura militare a partire dagli anni cinquanta<sup>155</sup>. Secondo la relazione, l'azione della magistratura militare italiana – ben avviata in partenza – avrebbe subito un decisivo rallentamento, fino a sprofondare in una "profonda inerzia"<sup>156</sup>,

<sup>151</sup> Condividiamo pienamente il giudizio espresso da Lutz Klinkhammer in occasione della sentenza emanata nel gennaio 2007 dal tribunale militare di La Spezia per la strage di Marzabotto: "La sentenza di La Spezia oggi vale come risarcimento morale per le vittime e come messaggio politico attuale, per affermare che le atrocità dei militari contro i civili non possono cadere in prescrizione, se si configurano come crimini contro l'umanità. I condannati di Marzabotto non sconteranno gli ergastoli irrogati dal tribunale, ma subiranno la vergogna di veder rivelate le loro atrocità, una pena di non poco conto". (Cfr. A. Carioti, *Sentenza dopo 62 anni, Marzabotto divide gli storici*, "Corriere della Sera", 15 gennaio 2007).

<sup>152</sup> Il documento conclusivo della Commissione Giustizia (6.3.2001) in A. Cherchi e E. Manera (a cura di), *Memoria e giustizia. Stragi, criminali di guerra, processi. Italia 1943-1945*, Roma, l'Unità, 2003, pp. 141-155.

<sup>153</sup> La Commissione d'inchiesta parlamentare è stata istituita con legge n. 107 del 15 maggio 2003. Il testo della legge in A. Cherchi e E. Manera (a cura di), *Memoria e giustizia, cit.*, pp. 156-159.

<sup>154</sup> Cfr. *Relazione finale cit.* e *Relazione di minoranza cit.*. Per una sintetica valutazione di entrambe si rimanda a F. Focardi, *Criminali di guerra in libertà, cit.*, pp. 111-115.

<sup>155</sup> Cfr. *Relazione finale, cit.*, p. 243.

<sup>156</sup> Cfr. *ivi*, p. 78.



*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

dopo la nascita della Repubblica Federale Tedesca. Ciò sarebbe avvenuto non a causa dell'interesse del governo italiano a salvaguardare i preziosi rapporti politici con Bonn, bensì per le "conseguenze giuridiche" della "ricostituzione" della Germania occidentale, individuate nell'impossibilità da parte italiana di ottenere l'estradizione di cittadini tedeschi accusati di crimini di guerra in virtù del ripristino nell'aprile 1953 del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale siglato dai due Paesi nel giugno 1942<sup>157</sup>. Dunque, una ragione tecnica, l'impossibilità dal 1953 di ottenere l'estradizione di eventuali criminali di guerra, e non una ragione politica, spiegherebbe il congelamento dell'azione della giustizia militare italiana, giudicata comunque responsabile di non aver avviato procedimenti in contumacia previsti dal nostro ordinamento<sup>158</sup>.

Contrariamente alla relazione di Raisi, la *Relazione di minoranza* del centro-sinistra presentata dall'onorevole Carlo Carli dei Democratici di Sinistra, pur non riuscendo ad accertare precise responsabilità individuali per l'insabbiamento delle indagini, ha posto in evidenza le ragioni politiche sottese all'*impasse* della giustizia italiana. La relazione Carli si è posta su una linea di continuità rispetto alle indagini precedenti del Consiglio della magistratura militare e della Commissione Giustizia della Camera, cercando di precisare in che modo la "ragion di Stato" e il "contesto internazionale" abbiano influenzato l'azione penale contro i criminali tedeschi<sup>159</sup>. Nel far questo ha richiamato l'attenzione su due fattori di particolare importanza, correttamente messi in risalto e approfonditi: il nodo del rapporto fra la questione dei criminali italiani e la questione dei criminali tedeschi, e quello rappresentato dalle relazioni politico-diplomatiche fra l'Italia e la *Bundesrepublik*. In questo quadro è stata posta in evidenza la rilevanza dell'accordo fra Roma e Bonn del novembre 1950 per la liberazione dei criminali di guerra tedeschi<sup>160</sup> (accordo viceversa completamente omesso dalla relazione Raisi). Esso rappresenta un'efficace confutazione della tesi che riconduce la spiegazione dei limiti della giustizia italiana unicamente a ragioni di natura tecnico-giuridica.

Come dimostra dunque anche la vicenda della commissione parlamentare d'inchiesta, la questione della punizione dei criminali di guerra tedeschi appare ancora lungi dal rappresentare una storia passata. Troppo intenso è il coinvolgimento dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime dei crimini tedeschi. Troppo rilevante è inoltre il significato politico della questione dei crimini nazifascisti, uno dei grandi temi al centro della "guerra della memoria" ingaggiata in Italia con particolare virulenza a partire dagli anni novanta e non ancora conclusa.

## **I processi ai criminali di guerra tedeschi nell'opinione pubblica e nel discorso politico. Riflessioni conclusive**

L'opinione pubblica italiana ha seguito con grande partecipazione emotiva i principali processi contro criminali di guerra tedeschi tenuti in Italia: il processo contro Mältzer e von Mackensen (1946), quello contro Kesselring (1947), quelli contro Kappler (1948) e contro Reder (1951), e infine il processo contro Priebke negli anni novanta. Quasi sotto silenzio sono invece passati i processi minori, di cui si stenta a trovare eco sulle pagine della stampa. L'attenzione e il coinvolgimento sono stati certamente più forti in quelle regioni dell'Italia centro-settentrionale che più di altre hanno sofferto

<sup>157</sup> Cfr. *ivi*, p. 67.

<sup>158</sup> Cfr. *ivi*, pp. 87-88.

<sup>159</sup> Cfr. *Relazione di minoranza*, cit., pp. 422-426.

<sup>160</sup> Cfr. *ivi*, pp. 141-176.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

lutti e sofferenze provocati dall'occupazione tedesca. Sentimenti fortemente radicati nel paese si sono manifestati anche nelle vibranti proteste seguite nel 1952 alla liberazione di Kesselring<sup>161</sup> e poi, come già ricordato, in occasione della fuga di Kappler, della scarcerazione di Reder e del giudizio di primo grado su Priebke. A muovere gli animi in queste occasioni sono stati non solo il ricordo delle stragi ancora vivo in vasti settori della popolazione, ma anche la memoria della lotta combattuta contro “il Tedesco” coltivata da tutte le forze eredi dell'antifascismo<sup>162</sup>. Queste nel dopoguerra hanno edificato e celebrato una memoria della seconda guerra mondiale basata sull'esaltazione della Resistenza quale lotta di liberazione nazionale contro il “tedesco invasore e il fascista traditore”, la quale si è imposta negli anni sessanta come memoria collettiva dominante, grazie anche all'opera delle istituzioni della Repubblica. Come è stato rilevato da Antonio Missiroli, il retaggio della comune battaglia condotta contro l'“oppressore” tedesco, con il ricordo bruciante delle sofferenze da questo causate agli italiani, ha rappresentato nel tempo uno dei principali elementi di coesione fra le diverse forze antifasciste, pur schierate a lungo su fronti politici contrapposti<sup>163</sup>.

A partire dagli anni ottanta, e in maniera più evidente negli anni novanta e all'inizio del nuovo millennio, tale memoria della Resistenza è stata posta sotto accusa e contestata con progressiva intensità sia sul piano storiografico sia sul piano politico, in questo caso da attori interessati ad un radicale rinnovamento dell'assetto politico e istituzionale del paese e delle sue basi di legittimazione<sup>164</sup>. In particolare, si è manifestato l'intento di screditare e delegittimare il Partito comunista e i partiti sorti poi dal suo scioglimento<sup>165</sup> attraverso una critica serrata e incalzante nei confronti della Resistenza e dell'antifascismo, ovvero di quei pilastri sui quali il PCI aveva cercato di fondare nel dopoguerra la propria legittimità democratica. Erede di una memoria anti-antifascista profondamente sedimentata nel paese<sup>166</sup>, quest'azione, delineatasi negli anni ottanta in concomitanza con le prime proposte di riforma della costituzione in senso presidenziale avanzate dal leader del Partito socialista Bettino Craxi, si è sviluppata successivamente in forma più incalzante allorché alla guida del paese è giunta per tre volte - nel 1994, nel 2001 e nel 2008 - una coalizione di centro-destra. Se da un lato la crisi della cosiddetta Prima Repubblica aveva visto all'inizio degli anni novanta il collasso di tutti i partiti storici che avevano dato vita al CLN (DC, PSI, PCI, PLI)<sup>167</sup>, dall'altro lato la vittoria elettorale della coalizione guidata da Silvio Berlusconi sanciva l'affermazione di due nuovi soggetti politici privi di radici nell'antifascismo (Forza Italia e Lega Nord) e addirittura quella di una compagine come il MSI-AN, poi AN, i cui legami con la tradizione del neofascismo italiano rimanevano robusti. Non stupisce che queste forze politiche abbiano sviluppato un attacco massiccio, tuttora in corso, alla memoria della Resistenza “egemonizzata” dai comunisti<sup>168</sup> e all'antifascismo

<sup>161</sup> Cfr. J. Staron, *Fosse Ardeatine e Marzabotto*, cit., pp. 220-227.

<sup>162</sup> Cfr. F. Focardi, *L'ombra del passato. I tedeschi e il nazismo nel giudizio italiano dal 1945 a oggi. Un profilo critico*, in «Novecento», n. 3, luglio-dicembre 2000, pp. 67-81.

<sup>163</sup> Cfr. A. Missiroli, *Un rapporto ambivalente. Le due Germanie viste dall'Italia: 1945-1989*, in «Storia e Memoria», n.1, 1996, p. 100.

<sup>164</sup> Cfr. F. Focardi, *La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 56 sgg.

<sup>165</sup> Partito democratico della sinistra poi Democratici di sinistra, Rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani.

<sup>166</sup> Cfr. C. Baldassini, *L'ombra di Mussolini. L'Italia moderata e la memoria del fascismo (1945-1960)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008; R. Chiarini, *25 Aprile. La competizione politica sulla memoria*, Venezia, Marsilio, 2005.

<sup>167</sup> Nonché il collasso e la crisi di altri due partiti che avevano stabilito un legame molto saldo con la tradizione della Resistenza, vale a dire il PSDI e il PRI.

<sup>168</sup> Sul ruolo svolto dal cosiddetto “mito della Resistenza” come origine e fondamento etico-politico della Repubblica italiana Cfr. J. Petersen, *Der Ort der Resistenza in Geschichte und Gegenwart Italiens*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 72/1992, pp. 550-571.

*Giustizia e ragion di Stato: la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia.*

*I crimini tedeschi in Italia e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie e questioni giurisdizionali.*

accusato di essere un valore ormai sorpassato, di ostacolo alla formazione di una identità nazionale capace di unire gli italiani al di là dei vecchi steccati prodotti dalla guerra. Al posto della memoria della Resistenza si è così cercato di promuovere una memoria nazionale “riconciliata” fondata sulla presunta pari dignità storica e morale di fascisti e antifascisti<sup>169</sup>. Si tratta di una dura lotta per l’egemonia culturale, che si gioca sul terreno conteso della memoria storica.

Messe alle strette dall’offensiva politico-culturale della destra, le forze legate alla tradizione antifascista, di matrice sia liberale che cattolica e socialista, hanno trovato alla metà degli anni novanta coesione e capacità di reazione proprio grazie alla riattivazione della memoria delle stragi naziste<sup>170</sup>. In questo, un elemento di svolta ha rappresentato il processo contro Priebke. Le indignate reazioni popolari suscitate dal giudizio di primo grado, espressione di un sentimento spontaneo ampiamente diffuso, sono state nondimeno efficacemente utilizzate per rianimare e rilanciare una memoria della guerra che il passare del tempo e l’iniziativa degli avversari stavano velocemente disgregando. Il processo contro Priebke e gli altri processi successivamente condotti dalle procure militari italiane hanno così avuto una doppia funzione: quella diretta di riportare giustizia dopo tanti anni a centinaia di vittime (e di familiari delle vittime) della violenza nazista perseguendo i colpevoli di crimini rimasti fino ad allora impuniti e quella indiretta, sopra descritta, di rianimare la memoria della Resistenza sottoposta all’offensiva di avversari particolarmente accaniti<sup>171</sup>. Da questo punto di vista l’azione giudiziaria si configura come un fattore non secondario nel confronto politico in atto per la ridefinizione della memoria storica e dell’identità nazionale.

Se ripristinare una giustizia per tanti anni negata va senz’altro considerata un’azione meritoria ancorché tardiva, rianimare la memoria della Resistenza e dell’antifascismo unicamente facendo perno sul ricordo delle stragi naziste e sulle reazioni emotive che da lì scaturiscono risulta certamente un’azione efficace ma non priva di alcuni limiti. Sarebbe auspicabile infatti che nella coscienza storica del paese trovasse posto non solo la memoria dei crimini nazifascisti subiti, ma anche il ricordo dei crimini di guerra commessi da militari e civili italiani contro popolazioni straniere aggredite, etiopiche, libiche, greche, albanesi, jugoslave e russe, non meno incolpevoli dei civili trucidati dai tedeschi alle Fosse Ardeatine, a Marzabotto o a Sant’Anna di Stazzema<sup>172</sup>.

---

<sup>169</sup> Cfr. F. Focardi, *La guerra della memoria*, pp. 61-66.

<sup>170</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 82-86.

<sup>171</sup> Non è un caso che una funzione analoga di riedificazione e rilancio della memoria della Resistenza sia stata quella promossa dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi attorno alla strage di Cefalonia. Cfr. *ibidem*, pp. 94 sgg.

<sup>172</sup> Cfr. F. Focardi, *I crimini impuniti dei «bravi italiani»*, in «Contemporanea», a. VIII, n. 2, aprile 2005, pp. 129-135.